

## CXI.

## TORNATA DI VENERDÌ 24 APRILE 1931

## ANNO IX

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Sul processo verbale</b> . . . . .	4256	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana . . . . .	4271
MARESCALCHI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4256	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	4271
<b>Congedi</b> . . . . .	4256	<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
<b>Ringraziamenti per la commemorazione di S. A. R. il Duca di Genova</b> . . . . .	4256	GIULIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla seconda Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli istituti nautici . . . . .	4271
PRESIDENTE . . . . .	4256	MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso . . . . .	4272
<b>Disegni di legge (Annunzio di presentazione)</b> . . . . .	4257	ROLLALANZA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese . . . . .	4272
<b>Risposte scritte a interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	4259		
<b>Interrogazione (Ritiro)</b> . . . . .	4260		
<b>Documenti (Annunzio di presentazione)</b> . . . . .	4260		
<b>Proposta di legge (Ritiro)</b> . . . . .	4260		
<b>Convocazione degli Uffici</b> . . . . .	4261		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) . . . . .	4261		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni . . . . .	4269		
Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919. . . . .	4269		
Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca. . . . .	4271		

**Disegno di legge (Discussione):**

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 . . .	4272
GENOVESI . . . . .	4272
MARESCA DI SERRACAPRIOLA . . . . .	4279
REDENTI . . . . .	4284
PARISIO . . . . .	4286
DE FRANCISCI . . . . .	4291

**Disegni di legge (Votazione segreta):**

Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) . . . . .	4300
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni . . . . .	4300
Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919 . . . . .	4300
Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca . . . . .	4300
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana . . . . .	4300
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato . . . . .	4300

<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>4259-4301</b>
Rocco, ministro . . . . .	4302

**La seduta comincia alle 16.**

GIANTURCO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

**Sul processo verbale.**

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nello svolgere alla Camera, nella tornata del 14 marzo 1931, la sua interpellanza sulla bonifica del Tavoliere, l'onorevole Caradonna ha affermato che sulla proposta di delimitazione e di suddivi-

Pag.

sione del Tavoliere in otto bacini si è pronunziato il Comitato interministeriale per la bonifica integrale, facendosi risultare come relatore della proposta « il provveditore alle opere pubbliche, che di essa prendeva visione proprio nel momento in cui si portava all'approvazione ».

È necessario rettificare questa affermazione nel senso che nella seduta del 29 ottobre 1930 del Comitato interministeriale per la bonifica non fu relatore il Provveditore alle opere pubbliche commendator De Simone, ma il professore Eugenio Azimonti, membro del Comitato, e che era stato incaricato di fare proposte in merito alla delimitazione e divisione in bacini del comprensorio.

Essendo assente, per una improvvisa contingenza, il relatore, il commendator De Simone lesse la relazione scritta, già predisposta dall'Azimonti, e si limitò ad esprimere il suo avviso favorevole alle direttive da lui indicate.

Cade pertanto la deduzione di frettoloso studio del problema che si potrebbe trarre dall'affermazione dell'onorevole Caradonna, giacchè lo studio fu fatto da persona di notoria capacità ed esperienza, e l'intervento del provveditore servì soltanto ad avvalorarne le conclusioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferri, di giorni 2; Trapani-Lombardo, di 2; Brunelli, di 2; Bianchini, di 2; Monastra, di 6; De La Penne, di 5; per motivi di salute, l'onorevole Domeneghini, di giorni 30; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Santini, di giorni 8; Spinelli, di 10; Ricchioni, di 2; Garibaldi, di 2; Serono, di 5; Guglielmotti, di 2; Tredici, di 2; Fregonara, di 2; Lualdi, di 7; Raffaelli, di 2; Ferretti Lando, di 2.

(Sono concessi).

**Ringraziamenti per la commemorazione di S. A. R. il Duca di Genova.**

PRESIDENTE. (Sorge in piedi. — I ministri e i deputati si alzano). Sua Altezza Reale Ferdinando di Savoia-Genova, Principe di Udine, mi ha inviato il seguente telegramma per ringraziare la Camera della manifesta-

zione di cordoglio per la perdita dell'Augusto Suo Genitore:

« Prego V. E. voler gradire i sensi della imperitura gratitudine mia, dei miei fratelli e sorelle per la viva parte che la Camera Fascista, fedele interprete dei sentimenti della Nazione, ha preso al nostro grande dolore. La larga rappresentanza della Camera ai funerali del nostro beneamato Genitore, l'omaggio di fiori alla venerata Salma, le manifestazioni di cordoglio di numerosi singoli deputati ci hanno vivamente commossi. Prego V. E. di rendersi interprete di tali nostri sentimenti presso i Membri della Camera dei Deputati. Aff.mo FERDINANDO DI SAVOIA ».

### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono stati presentati, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

#### **Dall'onorevole Capo del Governo**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100,000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo. (927) (23 aprile 1931).

#### **Dall'onorevole Ministro degli affari esteri:**

Approvazione del Protocollo concernente il prestito di franchi oro 8,500,000 alla Commissione del Danubio. (896) (19 marzo 1931).

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale. (897) (19 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1931 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930. (906) (21 marzo 1931).

Approvazione dell'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone. (907) (26 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 300, relativo all'istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici. (920) (12 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel Regno e all'estero. (923) (21 aprile 1931).

Approvazione della Convenzione per la protezione delle Opere letterarie ed artistiche firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928. (926) (24 aprile 1931).

#### **Dall'onorevole Ministro dell'interno:**

Distacco dal Comune di Palaia e aggregazione a quello di Pontedera della frazione Treggiaia. (915) (8 aprile 1931).

#### **Dall'onorevole Ministro delle colonie:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 192, riflettente l'autorizzazione al ministro delle finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ». (895) (16 marzo 1931).

#### **Dall'onorevole Ministro delle finanze:**

Nota di variazione allo Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed allo Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (806-bis) (18 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali. (917) (10 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (918) (11 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1931, n. 264, concernente la sistemazione dei rapporti di debito e credito fra il Tesoro dello Stato e la Società Anonima Italiana « Industria Pesca e Sottoprodotti ». (919) (11 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 278, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione dei decreti Reali 23 marzo 1931, nn. 279 e 312, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (922) (19 aprile 1931).

**Dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici:**

Ordinamento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche. (*Approvato dal Senato*). (913) (2 aprile 1931).

Estensione alla Milizia della Strada del trattamento giuridico stabilito per la Milizia Nazionale Forestale. (921) (16 aprile 1931).

**Dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste:**

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (894) (15 marzo 1931).

**Dall'onorevole Ministro delle comunicazioni:**

Provvedimenti relativi all'Istituto di Mutualità e Previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico. (*Approvato dal Senato*). (914) (8 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80 milioni di lire. (916) (10 aprile 1931).

**Dall'onorevole Ministro delle corporazioni:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 198, recante provvedimenti per favorire la razionale coltivazione delle cave di marmo della Venezia Giulia, pertinenti alla Società « Cava Romana di Nabresina », mediante la installazione di impianti e macchinari e la costruzione di nuove opere. (924) (23 aprile 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, contenente norme per l'inquadramento sindacale delle Società cooperative. (925) (23 aprile 1931).

L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo. (898) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573, relativo alla approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25

giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia e il ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930. (899) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente l'autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie italiane, senza limite di quantitativo. (900) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana. (901) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (902) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato. (903) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili. (904) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria. (905) (20 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1574, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31. (908) (27 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali. (858-B) (28 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale. (909) (28 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922,

n. 1401. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942. (910) (28 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool etilico od altri alcool diversi dall'etilico. (911) (28 marzo 1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori. (912) (30 marzo 1931).

Saranno stampati, distribuiti e deferiti, secondo la rispettiva competenza, all'esame della Giunta generale del bilancio, della Giunta per i trattati di commercio e le tariffe doganali, della Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge e degli Uffici.

### Annunziò di risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per la marina, per le finanze, per la giustizia e per le comunicazioni hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli camerati: Gray, Jannelli e Bonardi.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono state presentate alcune interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere se non creda indispensabile — come pel progetto generale di massima delle nuove strade nel Tavoliere inviato recentemente all'esame e al parere del Consiglio Superiore

dei lavori pubblici — sottoporre all'esame ed al parere dei Corpi tecnici dello Stato per un giudizio di revisione e di correzione la nuova proposta di delimitazione e specialmente di suddivisione in 8 bacini del Comprensorio del Tavoliere, prima che siano emanati i decreti di riconoscimento dei nuovi Consorzi, che, in base a tal proposta, si vanno costituendo in Capitanata. (L'interrogante chiede risposta scritta).

« CANELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere quali disposizioni siano state impartite per « la sollecita definitiva e migliore destinazione » — come è detto nella legge 30 dicembre 1923, n. 3244 — del demanio statale dei tratturi, prima che scada il termine dei 10 anni (dicembre 1933) prefisso dalla stessa legge, e in vista, sopra tutto, della necessità di coordinare la sistemazione dei tratturi con la progettata costruzione — in base alla legge Mussolini sulla bonifica integrale — delle nuove strade rotabili di trasformazione fondiaria nel comprensorio del Tavoliere. (L'interrogante chiede risposta scritta).

« CANELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere: a) se dopo il richiesto parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 14 corrente nel quale si afferma che nell'attuazione del piano generale delle strade di trasformazione fondiaria nel Tavoliere si deve tener presente il maggior bisogno di eseguire strade « circolari », a preferenza di quelle « radiali » — non si renda ora di evidente maggiore utilità, economia e rapidità la costruzione del tronco stazione Ortanova - contrada Beccarini (« circolare » prevista dallo stesso piano regolatore n. 18) in sostituzione della strada scelta dal Ministero (e prima dello stesso parere del Consiglio Superiore) e cioè la Foggia-Barletta (1° tronco) che è un'altra « radiale », che verrebbe ad aggiungersi alle due già esistenti fra i predetti centri, e per il presunto carattere di preferenza e di urgenza della quale si è addotta anche la nuova, ma non convincente ragione, di voler raggiungere il porto di Barletta (in provincia di Bari a 70 chilometri circa da Foggia), non tenendo conto, anche in questo, che la « circolare » stazione Ortanova-Beccarini presenta il maggior vantaggio di far raggiungere il porto di Manfredonia (nella stessa provincia di Fog-

(1) V. Allegato in fine n. XVIII.

gia, e a 30 chilometri circa); b) se non si renda altresì necessaria, dopo il suddetto parere del Consiglio Superiore la richiesta al Provveditorato di Bari di completare e di perfezionare il piano regolatore stradale « che dovrà servire di traccia all'attività dei singoli consorzi » secondo i rilievi contenuti nel parere stesso. *(L'interrogante chiede risposta scritta)*.

« CANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se non ritengano opportuno, necessario ed urgente estendere, come d'intesa, anche alla costruzione delle case economiche e popolari nella provincia e nella città di Reggio Calabria, i provvedimenti di recente molto saggiamente adottati dal Governo fascista a favore di altre provincie egualmente devastate dal terremoto. *(Gli interroganti chiedono risposta scritta)*.

« BARBARO, TRAPANI-LOMBARDO, CAPIALBI, BENNATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno chiarire la portata dell'articolo 5, comma 3º, della legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, nel senso che i benefici di cui al comma stesso debbano intendersi destinati anche ai commissari giudiziali dei piccoli fallimenti ed ai magistrati e funzionari di Cancelleria addetti ai servizi dei fallimenti stessi, che, evidentemente, anch'essi si sobbarcano ad un sopra-lavoro. *(L'interrogante chiede risposta scritta)*.

« REDENTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga di dover chiarire in maniera inequivocabile che gli agricoltori conduttori diretti o affittuari i quali pagano l'imposta rispettivamente sui redditi agrari o di ricchezza mobile per l'esercizio di attività zootecniche, non debbono essere gravati da imposta di ricchezza mobile sull'industria armentizia e conseguentemente da imposte comunali di industria, patente e simili, e che tanto meno queste imposte comunali debbono essere corrisposte a diversi comuni per lo stesso cespite. *(L'interrogante chiede risposta scritta)*.

« RICCHIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'educazione nazionale, per sapere in relazione alle soppressioni, avvenute nell'anno 1925-IV di moltissime circoscrizioni ispettive scolastiche, a qual punto sieno gli studi della Commissione per il riordinamento delle circoscrizioni stesse, e se non ritenga indispensabile il ripristino della circoscrizione di Alba (Cuneo) aggregata a quella di Saluzzo, con complessivi tre comuni autonomi e diciannove circoli di Direzione didattica scolastica, situati in territorio estesissimo, con gravi difficoltà di comunicazioni, da rendere puramente figurative le attuali mansioni ispettive. *(L'interrogante chiede risposta scritta)*.

« DI MIRAFIORI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha già trasmesso le risposte scritte alle tre interrogazioni dell'onorevole camerata Canneli, che saranno egualmente inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

#### Ritiro di interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Cosselschi ha dichiarato di ritirare l'interrogazione rivolta al ministro degli affari esteri, sulle violenze patite dal Regio pretore a Fiume, il cui svolgimento era stato rinviato a giorno da destinarsi.

L'interrogazione è stata cancellata dall'ordine del giorno.

#### Annunzio di presentazione di documenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro degli affari esteri ha trasmesso i documenti relativi ai progetti di convenzioni e raccomandazioni adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nelle sessioni 10ª, 12ª e 14ª.

Sono stati depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli camerati.

#### Ritiro di proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Fornaciari, in seguito alle presentazioni da parte dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del disegno di legge n. 894 riguardante la difesa delle piante coltivate, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge, di sua iniziativa, sullo stesso argomento.

La proposta di legge è stata cancellata dall'ordine del giorno.

**Convocazione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Comunico che gli Uffici sono convocati per le ore 11 di domani col seguente ordine del giorno:

*Esame dei seguenti disegni di legge:*

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (894)

Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche (Approvato dal Senato). (913)

Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico e telefonico. (Approvato dal Senato). (914)

Distacco dal comune di Palaia e aggregazione a quello di Pontedera della frazione Treggiaia. (915)

**Approvazione del disegno di legge: Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo).

Se ne dia lettura.

GIAN TURCO, segretario, legge. (V. Stampato n. 873-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Il Regio Osservatorio astronomico « Vincenzo Cerulli » di Collurania è eretto in Ente morale sotto la vigilanza del Ministro dell'educazione nazionale.

(È approvato).

## ART. 2.

Sono devoluti all'Ente di cui all'articolo precedente, tutti i beni immobili e mobili donati dal professore Vincenzo Cerulli, secondo il contratto stipulato in data 28 giugno 1917, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale del 16 luglio 1917.

Sono del pari devoluti al predetto Ente i beni immobili fatti costruire posteriormente dall'astronomo Cerulli sul terreno circostante

all'Osservatorio, e i beni mobili da lui acquistati prima della sua morte con l'intento e la volontà di destinarli in uso e in proprietà dell'Osservatorio, e ciò in conformità di quanto è dichiarato nell'articolo 1 della convenzione stipulata in data 4 giugno 1929 fra il rappresentante del Ministero per l'educazione nazionale e la signorina Carmela Fioretti, erede dell'astronomo Vincenzo Cerulli, convenzione che si approva e si rende esecutiva con la presente legge.

È infine, devoluto all'Ente medesimo il credito di lire 250,000 per la costruzione della palazzina ad uso di alloggio del direttore dell'Osservatorio e per il pagamento di strumenti e impianti ordinati dal defunto astronomo prima della sua morte, secondo che è disposto negli articoli 2, 3, 4 e 5 della convenzione medesima.

(È approvato).

## ART. 3.

Per il funzionamento dell'Osservatorio è devoluto all'Ente l'assegno annuo fissato a tale scopo nel bilancio del Ministero per l'educazione nazionale ed è devoluto del pari ogni altro contributo od assegno che fosse concesso all'Istituto stesso.

(È approvato).

## ART. 4.

La gestione economica e patrimoniale dell'Ente è affidata ad un Consiglio d'amministrazione così composto:

Il direttore dell'Osservatorio, presidente;

L'intendente di finanza della provincia, quale delegato del Ministero per l'educazione nazionale;

Un rappresentante per gli Enti locali (provincia e comune) nominato dal Prefetto.

Quest'ultimo è nominato per un biennio e può essere confermato nel detto ufficio.

(È approvato).

## ART. 5.

Il Regio Osservatorio astronomico di Collurania è sottoposto alle disposizioni del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

(È approvato).

## ART. 6.

Sono annessi alla presente legge e fanno parte integrante di essa:

a) l'atto di donazione in data 28 giugno 1917, dell'astronomo professor Vincenzo Cerulli, approvato con decreto ministeriale del 16 luglio 1917;

b) la convenzione stipulata in data 4 giugno 1929 tra il rappresentante del Ministero per l'educazione nazionale e l'erede dell'astronomo professor Vincenzo Cerulli con gli allegati relativi.

Si dia lettura dell'atto di donazione e della Convenzione, che fanno parte integrante della legge.

GIANTURCO, *segretario*, legge:

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciassette, il giorno 28 del mese di giugno in Roma nel palazzo dell'intendente di finanza sono convenuti avanti di me Luciano Foschini 1º segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, ed alla presenza del signor De Giovanni dott. Annibale fu Michele da Torino e Gamba Alfredo fu Tobia da Roma, testimoni noti ed idonei, domiciliati in Roma, il signor Vincenzo prof. Cerulli fu Serafino, proprietario, nato e domiciliato in Teramo, e residente in Roma, il signor dott. comm. Gustavo Adolfo Benacchio, intendente di finanza di Roma, in rappresentanza dell'Amministrazione del demanio dello Stato, ed il signor avv. comm. Giuseppe Biraghi, direttore capo di divisione nel Ministero stesso.

Tutte le comparse parti sono di piena capacità giuridica ed a me note.

Il signor Vincenzo prof. Cerulli dichiara che a dimostrare tutto il suo attaccamento alla scienza ed alla pubblica istruzione, la gran leva del progresso e del vivere civile, e per mettere in attuazione uno dei desiderati della scienza che le specole dette autonome, non legate cioè all'insegnamento universitario, ma impegnate direttamente in ricerche scientifiche, vengano edificate non nelle grandi città ma in luoghi lontani da centri molto popolati e che godano quindi di una perfetta trasparenza atmosferica, intende di fare allo Stato e per esso alla Amministrazione della pubblica istruzione, un atto di liberalità, con donazione irrevocabile tra vivi, dona al demanio dello Stato l'Osservatorio astronomico di sua proprietà, sito in contrada Collurania in comune di Teramo composto di due edifici ed accessori, con tutti gli strumenti, il macchinario ed ogni altro materiale scientifico ivi esistente, non che quelli che si conservano nella specoletta di Teramo, nella casa paterna del donante, che sono gli strumenti per la fotografia celeste, con circostante terreno alle contrade Fiore e Colle Fiore o Fonte Cimino, e più propriamente:

1º) Le due specole, una detta visuale e l'altra fotografica, coi locali ad uso di forno, magazzino e stalle, riportate in catasto alla partita n. 3197, in contrada Fiore e Colle Fiore, al Mappale M.C. M.X. C.I. X., l'una di piani uno e vani quattro, col reddito imponibile di lire 37.50, l'altra di piani tre e vani cinque con l'imponibile di lire 26.25.

2º) Tutto il terreno circostante, confinante a Nord con le terre di Macozzi Emidio e di Palombieri Andrea, a Sud le terre di Mancini Serafino, ad Est le terre di detto Palombieri Andrea, ad Ovest le terre di De Dominicis Antonio e di Pompetti Maria, della complessiva superficie, escluse le strade, di ettari 6.29.58, riportato nel catasto terreni all'articolo 6461 in testa al signor Cerulli Vincenzo fu Serafino, n. 366, sezione M. e n. 31 e 32 sezione N. contrada Fonte Cimino e Fiore, col reddito di ducati 9,15 pari a lire 38,89;

3º) Principali strumenti astronomici:

- a) rifrattore di 15 pollici della fabbrica Cooke di Jork;
- b) fotorefrattore, destinato alle fotografie stellari;
- c) cannocchiale — guida del fotorefrattore — telescopio visuale di quattro pollici;
- d) telescopio zenitale di Tronhton e Simens munito di circolo azimutale;
- e) camera fotografica di Barlow per le fotografie dei grandi pianeti e della luna;
- f) spettroscopio a cinque prismi di Browning;
- g) i pendoli Riefler, Kobelle Kittel;
- h) cronometro di marina Barraud;
- i) cronografo Fuess;
- l) sismografo e pendolo orizzontale.

Vi sono inoltre strumenti scientifici, dei quali si farà uno speciale inventario insieme a quelli sopradescritti all'atto della consegna. Tale donazione viene dal signor Cerulli prof.



Vincenzo effettuata a favore del demanio dello Stato in piena, libera ed assoluta proprietà, senza eccezione o riserva, meno quanto si dirà in appresso e con ampia assicurazione di libertà degli immobili da debiti, pesi ed ipoteche, all'infuori dei pesi fiscali e con ogni e qualsiasi diritto, ragione ed azione.

Questa donazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

1º) I fabbricati ed i terreni donati debbono essere sempre conservati ai fini, ai bisogni ed a sede dell'Osservatorio;

2º) I redditi provenienti dalla proprietà terreni debbono essere lasciati a disposizione dell'Osservatorio come supplemento alla dotazione normale e possono anche essere cumulati a questo fine;

3º) Lo Stato assumerà l'onere della conservazione e del funzionamento dell'Osservatorio, nell'attuale sua sede in Teramo, sottoponendosi quindi alle spese necessarie relative al custode, alla manutenzione del locale e alla dotazione dell'Istituto per una somma complessiva annua non inferiore a lire 5700 (lire cinquemila settecento);

4º) Non potrà essere data altra finalità all'Osservatorio. Se ciò avvenisse, la proprietà degli immobili e degli strumenti scientifici passerà *ipso facto* agli eredi legittimi del donatore;

5º) Alla direzione dell'Osservatorio sarà dal Ministero destinato un funzionario appartenente, con grado non inferiore a quello di astronomo, al personale degli Osservatori astronomici dipendenti dal Ministero stesso.

La scelta di questo funzionario, durante la vita del donatore Cerulli, dovrà essere di gradimento del donatore stesso.

Qualora il funzionario destinato a Collurania col gradimento del donatore, venga poi preposto alla direzione di altro Osservatorio astronomico dello Stato, egli continuerà tuttavia a conservare anche la direzione dell'Osservatorio di Collurania.

6º) Il donatore conserva il diritto di accedere nei locali dell'Osservatorio, di compiere studi e ricerche, avvalendosi del materiale scientifico esistente.

7º) Il donatore s'intende esonerato da qualsiasi spesa o tassa, di qualsiasi ragione, dipendente dal presente atto.

8º) I libri che si trovano nella biblioteca dell'Osservatorio di Collurania saranno donati allo Stato alla morte del donante.

Quando l'astronomo governativo prenderà possesso della specola il signor Cerulli consegnerà una parte di essi libri, facendone l'inventario e tutto il resto verrà consegnato, come si è detto, alla morte del donante.

In quanto alle suppellettili e mobili esistenti nei locali dell'Osservatorio, si donano allo Stato; lo scaffale grande attorno al pilastro ed i mobili entro lo studio. I letti e comò si lasciano in uso dell'astronomo soltanto in via amichevole.

Il signor dott. comm. Gustavo Adolfo Benacchio ed il signor comm. avv. Giuseppe Biraghi, nelle loro qualità, nel rendere le dovute grazie al signor prof. Vincenzo Cerulli e nel tributargli i sensi di gratitudine dello Stato e della pubblica istruzione per la cospicua donazione, anche per lo spirito e l'amore che l'hanno guidato nel farla, l'accettano nei più ampi sensi di legge e con le poste condizioni.

Il presente atto s'intende fatto nell'interesse dello Stato.

Tanto le costituite parti hanno dichiarato, convenuto ed accettato.

E richiesto io Luciano Foschini, 1º segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, ho ricevuto questo atto scritto su due fogli dei quali occupa pagine quattro e linee tredici.

Fatto, letto a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti e dei testimoni che tutti in segno di accettazione e conferma si sottoscrivono.

GIUSEPPE ADOLFO BENACCHIO, *intendente di finanza.*

VINCENZO CERULLI.

GIUSEPPE BIRAGHI

ANNIBALE DE GIOVANNI fu MICHELE, *teste.*

ALFREDO GAMBA, *teste.*

FOSCHINI LUCIANO, 1º *segretario rogante.*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE ED IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il contratto stipulato addì 28 giugno 1917 presso l'Intendenza di finanza di Roma mediante il quale il prof. Vincenzo Cerulli dona al demanio dello Stato e per esso all'Amministrazione dell'istruzione l'Osservatorio astronomico, di sua proprietà, sito in contrada Collurania in Teramo composto di due edifici in catasto alla partita n. 3197 in contrada Fiore e Colle Fiore, ed accessori, con strumenti, macchinario ed ogni altro materiale scientifico ivi esistente, oltre a quelli che si conservano nella specoletta di Teramo nella casa paterna del donante stesso; più tutto il terreno circostante ai sopraindicati edifici, della complessiva superficie di ettari 6.29 in catasto all'articolo 6461, n. 366, sezione M e n. 31 e 32 sezione N, contrada Fonte Cimino e Fiore;

Ritenuto che l'atto di liberalità è subordinato all'obbligo che i beni donati debbano essere sempre conservati ai fini, ai bisogni ed a sede dell'Osservatorio, assumendo lo Stato l'onere della sua conservazione e funzionamento nella stessa sede:

## APPROVANO:

E rendono esecutivo il detto contratto 28 giugno 1917.  
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1917.

p. *Il ministro delle finanze:*

BARILE.

p. *Il ministro della istruzione:*

RUFFINI.

---

L'anno millenovecentoventinove, settimo del Fascismo, Vittorio Emanuele III regnante, nel giorno 4 del mese di giugno, in Teramo, nel Palazzo del Governo, sono convenuti:

il sig. comm. dott. Imbriani Giorgio Pantaleo, fu Giovanni, ispettore superiore del Ministero della pubblica istruzione, delegato in rappresentanza di S. E. il Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, come da lettera in data 23 maggio 1929-VII, n. 6550;

la signorina Carmela Fioretti, fu Raffaele, nella qualità di erede testamentaria universale del fu Vincenzo Cerulli, domiciliato in Teramo;

il signor comm. dott. Stefano Scozzarella, fu Giuseppe, vice-prefetto, commissario prefettizio del comune di Teramo;

il signor comm. avv. Adolfo Pirocchi, fu Francesco, segretario federale del Partito nazionale fascista di Teramo;

il signor dott. prof. Mentore Maggini, di Mario, direttore dell'Osservatorio astronomico « Vincenzo Cerulli » sito in Collurania;

il signor comm. avv. Francesco Rodomonte, fu Vincenzo, segretario capo nell'Amministrazione provinciale di Teramo;

il signor cav. avv. Francesco Cerulli, fu Emidio, domiciliato in Teramo;

il signor Giuseppe Fioretti, fu Raffaele, domiciliato in Teramo, fratello della signorina Carmela Fioretti.

I primi due allo scopo di stipulare la presente convenzione, il signor Francesco Cerulli e il signor Giuseppe Fioretti quali garanti fidejussori della signorina Carmela Fioretti e gli altri intervenuti come testimoni dell'atto stesso;

Premesso che con contratto in data 28 giugno 1917, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale del 16 luglio stesso anno, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1917,

l'astronomo comm. prof. Vincenzo Cerulli, fu Serafino, teramano, fece donazione allo Stato e per esso al Ministero della pubblica istruzione, dell'Osservatorio astronomico da lui costruito e fondato in Collurania nel 1891, insieme col terreno circostante e con tutti gli strumenti, il macchinario ed ogni altro materiale scientifico esistente in esso Osservatorio, così come è scritto e descritto nel contratto di donazione stesso;

Che negli anni successivi alla donazione il prof. Vincenzo Cerulli predetto, con atti di spontanea liberalità, nell'intento e allo scopo di destinarli e donarli all'Osservatorio, acquistò alcuni strumenti e macchine, indicati nell'allegato A della presente convenzione e fece costruire sul terreno circostante all'Osservatorio altri piccoli edifici, a sue spese, e cioè: la torretta meteorica, il padiglione per fotografie celesti, l'officina-garage, con annessa abitazione colonica e la piccola Cappella oratorio;

Che, nel periodo intercorso tra i primi del febbraio e il 24 maggio 1927, il predetto prof. Vincenzo Cerulli dispose, a mezzo del direttore dell'Osservatorio prof. Mentore Maggini, l'ordinazione e l'acquisto a sue spese, di strumenti scientifici di cui intendeva dotare l'Osservatorio, e per l'impianto di termosifoni per riscaldamento dei locali; strumenti scientifici che vennero consegnati ed impianto che fu eseguito tra la fine di giugno ed i primi di ottobre 1927;

Che il giorno 30 maggio 1927, colpito da grave malattia, morì improvvisamente, in Merate, l'illustre astronomo prof. Vincenzo Cerulli, lasciando erede universale delle sue sostanze la signorina Carmela Fioretti, come da testamento olografo, datato 1º luglio 1925, depositato presso il notaio Bernardo Striglioni ne' Tori, in Teramo, e pubblicato con verbale 3 giugno 1927, registrato a Campli il 22 stesso mese al numero 520, mod. 1, art. 43.

Che in detto testamento, il defunto Vincenzo Cerulli, dopo aver disposto dei suoi beni a favore della signorina Fioretti, volle dimostrare ancora una volta il suo amore per la scienza e per l'Istituto da lui fondato, imponendo alla sua erede l'obbligo di costruire in Collurania la palazzina per dimora del direttore dell'Osservatorio astronomico, subito dopo che il Governo avesse istituito il posto di direttore dell'Osservatorio stesso;

Veduto che con l'articolo 43 Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, il Governo del Re, ha già provveduto alla istituzione del posto di direttore dell'Osservatorio astronomico « Vincenzo Cerulli » e che a tale posto è stato destinato, sin dal novembre 1926, l'attuale direttore Prof. Mentore Maggini, onde risulta soddisfatta l'unica condizione posta dal testatore per la costruzione della palazzina per l'abitazione del direttore stesso;

Tra il Comm. Dott. Imbriani Giorgio Pantaleo nella qualità di delegato di Sua Eccellenza il Ministro della pubblica istruzione, suddetto, e la signorina Carmela Fioretti, quale erede del fu Vincenzo Cerulli, si conviene quanto segue:

#### ART. 1.

La signorina Carmela Fioretti dichiara, alla presenza dei testimoni intervenuti al presente atto, di non aver nulla da pretendere o reclamare e di rinunciare, come in atto rinuncia, senza restrizioni di sorta, a qualsiasi eventuale suo diritto o ragione che potesse spettarle, quale erede universale del fu Vincenzo Cerulli, sia riguardo agli immobili che il defunto fece costruire in Collurania, sia riguardo ai mobili ed altro materiale, di qualsiasi genere, da lui acquistato e depositato e concesso in uso dell'Osservatorio astronomico, dopo la donazione fatta allo Stato nel 1917, o che comunque, al momento della morte del Cerulli, si trovasse nei fabbricati o in possesso dell'Osservatorio, riconoscendo con questa rinuncia di adempiere la volontà del defunto, il quale intendeva che tutti i beni suddetti rimanessero di proprietà dell'Osservatorio.

#### ART. 2.

La signorina Carmela Fioretti dichiara, pur non essendo a ciò legalmente obbligata, di voler soddisfare ed adempiere gl'impegni presi dal defunto Vincenzo Cerulli per l'acquisto degli strumenti scientifici e per l'impianto dei termosifoni per riscaldamento, ordinati, per mezzo del direttore, prima della sua repentina morte e che egli intendeva dare all'Osservatorio; obbligandosi a pagare l'intera spesa per l'acquisto e l'impianto, nell'importo complessivo che risulta

dalle fatture delle ditte fornitrici, intendendo con ciò di onorare la memoria ed il nome di Vincenzo Cerulli, di aderire all'invito rivolto da Sua Eccellenza il ministro della pubblica istruzione e di contribuire all'incremento dell'importante istituto scientifico teramano.

## ART. 3.

La signorina Carmela Fioretti dichiara infine di essere pronta a soddisfare, senza eccezioni o condizioni, l'obbligo impostole col testamento del defunto e far costruire in Collurania la palazzina per dimora del direttore dell'Osservatorio impegnandosi ed obbligandosi a sostenere tutte le spese della costruzione completa. Dichiara però ch'ella non intende assumersi, nè direttamente nè indirettamente il compito di provvedere alla compilazione del progetto della costruzione suddetta, nè alla esecuzione, direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori inerenti, rimettendosi in tutto ciò a quanto sarà deciso dal ministro della pubblica istruzione.

## ART. 4.

In adempimento degli obblighi indicati negli articoli 2 e 3 della presente convenzione, la signorina Carmela Fioretti si obbliga a versare e a pagare al Ministro della pubblica istruzione la somma di lire italiane duecentocinquantamila (lire 250,000), a totale e completa liberazione; nella quale somma si comprende il costo della palazzina che dovrà essere costruita in Collurania e quello degli strumenti scientifici, e dell'impianto dei termosifoni per riscaldamento ordinati dal defunto Cerulli e che rimangono di proprietà dello Stato e in uso dell'Osservatorio.

## ART. 5.

Della somma predetta di lire duecentocinquantamila (lire 250,000), la signorina Carmela Fioretti, dovrà versare e pagare, subito dopo l'approvazione della presente convenzione, la somma di lire duecentomila (lire 200,000), la quale sarà depositata in conto corrente fruttifero a vista, su libretto del Banco Abruzzese di Teramo, intestato a Sua Eccellenza il ministro della pubblica istruzione, *pro tempore*, con l'indicazione che detta somma è destinata alla costruzione della palazzina per il direttore del Regio Osservatorio astronomico « Vincenzo Cerulli » in Collurania, giusta il testamento olografo del fu Vincenzo Cerulli del 1° luglio 1925, depositato presso il notaio Bernardo Striglioni ne' Tori di Teramo, pubblicato con verbale 3 giugno 1927, registrato a Campi il 22 detto mese col numero 520, modello I, articolo 43, e per provvedere al pagamento degli strumenti scientifici e dell'impianto dei termosifoni per riscaldamento, indicati nell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente convenzione.

Gl'interessi sulla somma depositata sono devoluti al Ministero della pubblica istruzione, il quale però dovrà impiegarli a totale beneficio dell'Osservatorio. Il ministro della pubblica istruzione potrà, in qualunque tempo, entro il limite della somma depositata e senza doverne avvisare o render conto alla signorina Carmela Fioretti, fare operazioni di prelevamenti su detto conto corrente, comunicando al Banco Abruzzese, la persona autorizzata a riscuotere le somme da prelevare.

## ART. 6.

La residuale somma di lire cinquantamila (lire 50,000), sarà versata e pagata dalla signorina Carmela Fioretti alla persona che verrà indicata e autorizzata a riceverla dal Ministro della pubblica istruzione, nel termine di quindici giorni dalla richiesta e dopo che sarà completata la costruzione della palazzina suddetta. Per il pagamento della detta somma di lire cinquantamila (lire 50,000), intervengono quali garanti fideiussori personali, a tutti gli effetti di legge, il signor cav. avv. Francesco Cerulli, fu Emilio, proprietario, domiciliato in Teramo e il signor Giuseppe Fioretti, fu Raffaele, proprietario, domiciliato in Teramo, fratello della signorina Carmela Fioretti, i quali sono in tale veste e per questo scopo, intervenuti al presente atto.

## ART. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione si obbliga a far costruire in Collurania entro il termine di anni due dalla data di approvazione della presente convenzione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1931 la palazzina per dimora del direttore dell'Osservatorio astronomico, « Vincenzo Cerulli », secondo il progetto redatto dal Corpo Reale del Genio civile di Teramo, il 27 febbraio 1929-VII, modificato in data 31 maggio 1929, quale sarà approvato dal Ministro della pubblica istruzione, e a provvedere al pagamento a saldo degli strumenti scientifici e dell'impianto dei termosifoni per riscaldamento, ordinati dal defunto Vincenzo Cerulli prima della sua morte, per mezzo del direttore dell'Osservatorio, per l'importo di spesa risultante dalle fatture delle Ditte fornitrici, come dall'elenco allegato B, rimanendo detti strumenti scientifici e detto impianto di proprietà dello Stato e sempre come dotazione dell'Osservatorio suddetto come tutti gli altri strumenti già donati dal fu Vincenzo Cerulli.

## ART. 8.

Spetta esclusivamente e completamente al Ministro della pubblica istruzione, il quale potrà affidarne l'incarico ad altro ufficio o persona di sua scelta, la direzione, la sorveglianza e il collaudo dei lavori per la costruzione della palazzina in Collurania. Il Ministro potrà liberamente scegliere il luogo ove dovrà sorgere la palazzina e introdurre nel progetto tutte le modificazioni e variazioni che riterrà opportuno, nell'interesse dello Stato e del Regio Osservatorio, senza obbligo alcuno di informare o aver consenso o approvazione dalla signorina Fioretti e senza obbligo di render conti parziali o finali di alcun genere alla signorina Fioretti; purchè la spesa a carico della signorina Fioretti, non superi nel suo complesso quella indicata nell'articolo 4 della presente convenzione, intendendosi che ogni eventuale maggiore spesa rimarrà a carico dello Stato.

## ART. 9.

La presente convenzione non potrà avere piena efficacia ed esecuzione se non dopo che sarà approvata da S. E. il Ministro della pubblica istruzione, salvo sempre ogni diritto ed azione a tutela e a difesa degli interessi dello Stato, qualora la signorina Fioretti si rendesse inadempiente agli obblighi assunti.

## ART. 10.

La presente convenzione è esente dal pagamento di qualsiasi tassa di bollo e di registro, perchè fatta nell'interesse dello Stato.

Scritta su tre fogli di carta protocollo, con le pagine numerate in ordine progressivo delle quali ne occupa otto e linee ventuno della nona pagina, la presente convenzione è stata letta ad alta voce, alla presenza delle parti e dei testimoni e firmata su ciascun foglio in segno di accettazione e conferma.

IMBRIANI GIORGIO PANTALEO  
CARMELA FIORETTI  
AVV. FRANCESCO CERULLI  
FIORETTI GIUSEPPE  
STEFANO SCOZZARELLA, *teste*  
ADOLFO PIROCCHI, *teste*  
MENTORE MAGGINI  
FRANCESCO RODOMONTE, *teste*.

## ALLEGATO A.

## ELENCO DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI E DELL'IMPIANTO DI TERMOSIFONI PER IL RISCALDAMENTO, IL CUI ACQUISTO VENNE ORDINATO DALL'ASTRONOMO VINCENZO CERULLI PER IL REGIO OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TERAMO.

1. — Microfotometro Fabry e Buisson « Mongolie » della Ditta A. Jobin e C. Yvon di Parigi:
 

prezzo di fattura . . . . .	Frs. 12.000
dogana e trasporto . . . . .	Lit. 900
2. — Interferometro stellare costruito su disegno del direttore dell'Osservatorio di Teramo, dall'officina Mioni Sante e figli di Padova . . . . . » 6.000
3. — Impianto termosifoni per riscaldamento dei locali del Regio Osservatorio di Teramo, eseguito dalla Ditta Bonini Fortunato di Rifredi (Firenze). . . . . » 15.000

Teramo, 4 giugno 1929 — Anno VII.

CARMELA FIORETTI  
IMBRIANI GIORGIO PANTALEO.

## ALLEGATO B.

## ELENCO DEGLI STRUMENTI LASCIATI E DATI IN USO ALL'OSSERVATORIO DAL DEFUNTO VINCENZO CERULLI.

1. — Addizionatrice-calcolatrice « Sundstrand ».
2. — Automobile « Fiat ».
3. — Sega a nastro modello « Anon ».
4. — Piallatrice per piano e filo da millimetri 400.
5. — Afilatrice per lame da millimetri 55 « Alfea ».
6. — Stazione radiotelegrafica tipo studio « Marconi » a sei unità e con accessori.
7. — Apparecchio d'ingrandimento formato 13 × 18 (usato).
8. — Un incudine di acciaio duro.
9. — Un mandrino autocentrante per fori sino a millimetri 16.
10. — Una carriola (usata).
11. — Una carriola (nuova).
12. — Un tornio « De Carolis » completo.
13. — Una filiera americana.
14. — Compassiera.

Teramo, 4 giugno 1929 — Anno VII.

CARMELA FIORETTI  
IMBRIANI GIORGIO PANTALEO.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 6, con l'atto di donazione e la convenzione che ne formano parte integrante.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato, n. 880-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato, n. 882-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo recante degli emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione del 13 ottobre 1919 relativa alla navigazione aerea, Protocollo firmato a Parigi, tra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1929.

Si dia lettura del protocollo.

GIANTURCO, *segretario*, legge:

**PROTOCOLE RELATIF À DES AMENDEMENTS AUX ARTICLES 34 ET 40 DE LA CONVENTION PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1919.**

La Commission Internationale de Navigation Aérienne, composée des Représentants des Etats actuellement Parties à la Convention, savoir: l'Australie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande Septentrionale, la Grèce, l'Inde, l'Etat libre d'Irlande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Siam, la Suède, la Tchécoslovaquie, l'Union-Sud-Africaine, l'Uruguay, la Yougo-Slavie, a, au cours de sa dix-septième Session réunie à Paris sous la présidence de M. ALEJANDRO ALVAREZ, *Délégué du Chili*, assisté de M. ALBERT ROPER, *Secrétaire Général*, approuvé dans sa séance du 11 décembre 1929, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, des modifications aux articles 34 et 40 de ladite Convention.

I. Le cinquième alinéa de l'article 34, correspondant au troisième alinéa de l'article 34 tel qu'il figure au Protocole du 15 Juin 1929 relatif à des amendements aux articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42, et aux clauses finales de la Convention, sera redigé comme suit, en français, en anglais et en italien:

Chaque Etat représenté à la Commission aura une voix.      Each State represented on the Commission shall have one vote.      Ogni Stato rappresentato alla Commissione avrà un voto.

II. Le premier alinéa de l'article 40 sera supprimé.

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus, qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été déposées au nom de tous les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

FAIT à Paris, le onze décembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

ALEJANDRO ALVAREZ

*Président de la Dix-Septième Session de la C. I. N. A.*

ALBERT ROPER

*Secrétaire Général de la C. I. N. A.*

<i>Signé: Pour l'Australie:.....</i>	T. TRUMBLE.
<i>Pour le Canada: .....</i>	PHILIPPE ROY.
<i>Pour le Chili: .....</i>	A. ALVAREZ.
<i>Pour le Danemark: .....</i>	KNUD GREGERSEN.
<i>Pour la France: .....</i>	E. CHAUMIÉ.
<i>Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande Septentrionale: .</i>	SEFTON BRANCKER.
<i>Pour l'Inde: .....</i>	ATUL C. CHATTERJEE.
<i>Pour l'Etat Libre d'Irlande:</i>	Comte G. O'KELLY DE GALLAH.
<i>Pour l'Italie: .....</i>	R. P. PICCIO. A. GIANNINI.
<i>Pour la Nouvelle-Zélande: .</i>	T. M. WILKES.
<i>Pour le Portugal: .....</i>	Prof. Dr. LOBO D'AVILA LIMA.
<i>Pour le Territoire de la Sarre:</i>	J. CHANZY.
<i>Pour l'Union Sud-Africaine:</i>	C. T. TE WATER.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, con l'annesso protocollo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati che all'11 dicem-

bre 1929 erano Parti contraenti della Convenzione aerea del 1919, avranno depositato le loro ratifiche al Protocollo di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel Testo unico delle leggi sulla pesca.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel Testo unico delle leggi sulla pesca.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 886-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire nel testo unico, da emanare a norma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, le disposizioni legislative sulla pesca emanate posteriormente alla entrata in vigore del medesimo Regio decreto-legge, e fino alla pubblicazione della presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 901-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 903-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, recante provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla seconda Commissione del Mi-

nistero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli istituti nautici. (928)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso. (929)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese. (930)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### **Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge. (V. Stampato, n. 804-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Genovesi.

Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli camerati, la prima parola pronunciata sul bilancio della giustizia vuole innanzi tutto esprimere un doveroso riconoscimento, il quale supera l'indagine dei risultati amministrativi e il significato arido delle cifre.

L'attività del Ministero, infaticabile nell'opera di riforma istituzionale, compiuta dalla Marcia di Roma ad oggi, si conclude dopo 6 anni di elaborazione e di studi con la promulgazione delle leggi che rivendicano la originalità e il primato del genio giuridico italiano e pongono il diritto sulle nuove fondamenta dell'autorità dello Stato.

Niun'altra somma di più elevato valore politico poteva essere attribuita alla voce attiva di un bilancio morale e costituire insieme titolo di altissima benemerita per l'Uomo che, a capo della Rivoluzione, ha ispirato e voluto il rinnovamento completo e radicale della legislazione; per il Ministro che all'opera ha atteso con vigore di intelletto, con preparazione di studi e tenacia fermissima di propositi.

È questa, d'altra parte, la risposta dei fatti all'affermazione delle idee; la testimonianza sicura di forza che promana dalla coerenza del Regime.

Nel 1925 il Ministro Rocco dichiarava che era necessario trasfondere la riforma delle leggi penali in tutto quel complesso di rinnovazioni degli istituti di diritto pubblico che il Governo Nazionale aveva promosso, nell'intento di ridare prestigio e forza all'autorità dello Stato. Il risultato è stato raggiunto non pure dal lato politico, ma ben anche da quello tecnico.

La sanzione penale, precipua prerogativa dello Stato, ha acquistato forza etica di difesa dell'ordine giuridico e preventrice di tutela dell'organismo sociale; mentre — composto sul terreno pratico il dissidio delle scuole — quanto di vivo era ancora in esse è stato trasfuso nell'unità, come dice la relazione ministeriale, di un più alto organismo, nel quale le ragioni della difesa e della conservazione sociale prevalgono su ogni diverso diritto di carattere o ragione particolare.

Nella repressione energica della criminalità e nel risalto dato alla personalità del reo sta la massima provvidenza di carattere sociale, la misura preventiva di sicurezza: altissima moderna innovazione di profondo valore umano la individualizzazione giuridica e amministrativa della pena, che precorre

l'ampliamento dei poteri e fa che la pena corrisponda quind'innanzi alla imperiosa necessità di proteggere e rafforzare gli istituti che sono inattaccabile presidio del vivere civile, senza per questo meno privare il giudice dei più ampi poteri di discrezionalità per tutti i casi nei quali prevalgono ragioni di indulgenza e di perdono. La celebrazione infine del giudizio, nelle forme anche più severe del rito, sottratto alle degenerazioni della licenza ed agli ingrombi della superficialità, permette di spiegare salutare efficacia moralizzatrice, con più larga coazione psicologica, nei confronti di tutti.

Codesta unitaria opera legislativa che aggiunge nuove fronde alla gloria della insuperata tradizione giuridica romana, è dunque il coordinamento di un indirizzo e l'attuazione di un programma, che se rileva ancora una volta la forza del Fascismo impone tuttavia nella fase immediata di interpretazione ed applicazione, doveri di vigilanza e di disciplina, perchè il consenso di volontà chiamate ad intendere ed esprimere lo spirito animatore della legge non sia diminuito da insufficienze o da incomprensioni.

Il Ministro ha bene inteso questo dovere, disponendo che i giudici migliori ed i funzionari più esperti siano destinati alle or più complesse funzioni del giudizio penale e che una preparazione più vasta, culturale e di esperienza, assista coloro che avranno il compito di applicare i primi codici del Regime.

I problemi di ulteriore sviluppo che discendono dai principi accolti e dalla revisione di quelli che assistono istituti non peranco riformati, offriranno indubbiamente nuova materia al mirabile sforzo che ha dato l'impronta della decisione e della volontà all'opera sin qui svolta dal Ministero nell'ordine legislativo.

Senonchè la visione organica di codesta attività che ha raggiunto la perfezione, in cotale estremo, obbliga a ricercare nuovamente, oltre i semplici requisiti di idoneità del giudice, e precisamente in questa sede di bilancio, se le forze di propulsione e di comando che promanano dall'alto, possano trovare nella realtà dolente dell'organismo amministrativo le necessarie possibilità atte a superare la primordiale consistenza dell'assetto funzionale.

Lungi da alcuna imbellè affermazione pessimista, anzi nel più preciso intento di collaborare alla discussione di giuste provvidenze, mi permetto di riesaminare quali siano i termini di codesto assetto, quali risultano dalle relazioni di bilancio.

E considero razionale, nell'esame delle necessità immediate, di limitare la ricerca ad uno solo degli aspetti del problema che nella relazione della Giunta generale del bilancio, viene presentato in duplice rilievo.

Avverte essa infatti che la nuova classificazione dei delinquenti nelle cinque categorie di primari, recidivi, abituali, professionali e per tendenze, aderente del resto alla triste realtà del fenomeno patologico che va combattuto e arginato, importerà indubbiamente nel prossimo domani l'obbligo di provvedere agli istituti, ai mezzi ed al personale atti a trattare diversamente ed adeguatamente le diverse categorie affinchè la legge non rimanga lettera morta. Questo programma può subire breve remora, non indeterminata dilazione. Senonchè, al presente, è ancora al sistema connettivo dell'ordinamento generale che occorre guardare dacchè sino ad un certo punto e limite possono invocarsi difficoltà di ordine finanziario quando il problema riguarda servizi essenziali ed insopprimibili.

Ond'è che di esso reputo essenzialmente pratico occuparmi senza indagare, per momento se lo sviluppo e il completamento degli istituti di prevenzione e di pena consiglino di mantenere alle dipendenze stesse del Ministero della giustizia l'amministrazione carceraria che assorbe ora i due quinti della spesa totale del bilancio della giustizia.

È fuori dubbio che il necessario rapporto di dipendenza con ogni funzione di concetto è un servizio d'ordine; da codesta connessione originano anzi comuni ragioni di maggiore o minore efficienza. Ora il primo esame che si impone riguarda la funzione integrativa ed esecutiva della potestà giurisdizionale: il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Si dichiari pure superflua, solo perchè più volte compiuta, la valutazione degli aumenti progressivi del lavoro giudiziario in ragione dello stesso aumento di popolazione e territorio, e della disciplina giuridica delle maggiori attività sociali affidate alla magistratura, dalla Unità del Regno ad oggi; si giudichi ultronea ogni ricerca su la utilità economica connessa al rendimento fiscale della giustizia; permarrà sempre, in relazione all'interesse che oggi preme, di fronte ai doveri imposti dalla applicazione delle nuove leggi, la possibilità di stabilire le possibilità di rendimento ed i limiti dell'apporto che può essere chiesto a questo importante servizio di esecuzione.

Senza risalire ai ruoli organici che originariamente comprendevano settemila posti ed

alle riduzioni del 1919 e 1923 compiute per corrispondere ad inesorabili economie di bilancio, cui seguirono gli aumenti reclamati dai nuovi compiti affidati alla autorità giudiziaria dalla legislazione sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, l'ordinamento organico concretatosi in 5762 funzionari è venuto a sdoppiare le mansioni d'ordine da quello di concetto, con la creazione del ruolo di 1202 aiutanti compiuto a spese di quello dei cancellieri.

Il numero dei funzionari di concetto, per espressa dizione di legge, dovrebbe corrispondere a posti importanti reale ed effettiva direzione di uffici e di rami di servizio, mentre non potendosi in nessun caso conferire funzioni direttive ad aiutanti, l'ordinamento generale richiede tuttavia per questi, un titolo di studio che sia sufficiente garanzia di capacità.

Le conseguenze sono state del tutto inaspettate, che per effetto di disposizioni straordinarie di carattere generale confluirono nel ruolo, impiegati ed avventizi di ogni specie, uscieri, amanuensi, sottufficiali, senza titoli di legge, inidonei alle delicate mansioni proprie della funzione giurisdizionale.

Il decreto catenaccio dell'agosto 1926 pel quale veniva vietata ogni ulteriore assunzione di personale, dava il colpo di grazia, progressivamente ed automaticamente diminuendo il personale vero e proprio di cancelleria in contrasto stesso, con la creazione di nuovi grandi uffici giudiziari e col ripristino di sedi soppresse.

Inutile è ricordare come ad importanti uffici si provveda tuttora con precarie e costose applicazioni di funzionari altrove addetti, con duplice creazione di disservizio e come l'apparente economia si converta in un danno per la stessa finanza, per le mancate esecuzioni di carattere fiscale, la prescrizione di pene pecuniarie e spese giudiziali e i conseguenti oneri di indennità di missioni e supplenze.

Senonchè non essendo stato consentito di completare integralmente gli organici dei due ruoli, neppure venne dato subordinatamente di coprire le vacanze determinatesi posteriormente al 1926 e corrispondenti a 330 posti, condannati alla inesorabile soppressione in pianta organica, in ragione di 220 del ruolo cancellieri e 110 di quello aiutanti.

Le attuali indisponibilità equiparabili a vacanze, al 1° dicembre 1930, nei due organici, compresi i funzionari collocati a riposo di ufficio e quelli che non prestano servizio per aspettativa, infermità e provvedimenti

disciplinari, ammontano alla cospicua cifra di 968.

Sola presunta attenuazione, la consentita integrazione dell'organico degli aiutanti, pel quale è tuttora in via di espletamento un concorso per 198 posti, che porterà il numero complessivo a 988 su 1202 di organico fermo sempre il divieto di assunzioni nel ruolo dei cancellieri.

L'argomento pone i termini di un problema che si attiene precisamente ai criteri della scelta e della qualità, nè può sembrare corretto, poichè è verità che ammonisce, ricordare come all'anzidetto concorso per 198 posti abbiano partecipato 1148 giovani dei quali solo 649 furono ammessi agli esami orali e 623 promossi e dichiarati graduabili per conseguire lo stipendio base mensile di lire 341.

Il concorso in sè ha rappresentato anche esso una utilità finanziaria per il gettito che ha dato di circa 70,000 lire in ragione di lire 60 di spese di documentazione per ogni concorrente e il tutto senza aggravio, non essendo rimborsate spese nè corrisposte indennità ai componenti la Commissione di esami, ancorchè magistrati provenienti da altre sedi.

Il problema di più alto interesse, per il pregiudizio che può venirne, all'Amministrazione della giustizia, sta nella tendenza per vero strenuamente combattuta dal Ministro — e gliene va data lode — di spoverire il ruolo dei cancellieri per aumentare quello degli aiutanti, ai quali ormai, con l'aumento della competenza delle Preture sono stati già affidati, nella penosa scarsezza di personale — funzioni delicatissime; quali quelle di stendere le sentenze penali di non luogo e decreti di condanna.

Quale collaborazione potrà dunque richiedersi eccezionalmente a questa categoria di funzionari nelle maggiori responsabilità derivanti dalla attuazione della nuova legislazione che col giudice della esecuzione crea un nuovo lavoro ai casellari, prescrivendo il cartellino per qualunque esito di giudizio, è difficile dire, ove sia per prevalere l'erroneo concetto, antieconomico se anche apparentemente risparmiatore, che può meglio definirsi della proletarizzazione del personale.

La stessa retribuzione in lire 341 mensili, la mancanza di sviluppo di carriera, depongono sui limiti della possibilità di rendimento, mentre non può non essere seriamente ponderato il pericolo derivante dal distacco enorme che si verrà a creare fra il dirigente e il subalterno, la ineluttabilità di una lotta di categoria, contraria ad ogni principio di disciplina.

I lamentati abusi delle cointeressenze del personale nella rapida evasione della volontaria, nell'espletamento delle procedure fallimentari, nel rilascio di copie e dei certificati penali, non potranno trovare nell'adozione del principio, che una preoccupante acutizzazione, con imprevedibili conseguenze che occorre prevenire e combattere a tempo.

E passo alla Magistratura. — Il Fascismo ha affidato la difesa delle nuove concezioni giuridiche e dei suoi ordinamenti alla Magistratura; esso non può pertanto, nel contrasto sostanziale di concezione col demoliberalismo che con siderava il problema giudiziario sotto un aspetto meramente formale (documentano gli insufficienti ottanta provvedimenti legislativi dalla costituzione del Regno, all'avvento della Rivoluzione) attribuire al problema un valore puramente tecnico sibbene anche ed al più alto grado, squisitamente politico.

Per quanto riguarda l'aspetto legislativo, il ritorno all'ordinamento del 1865 con lo sdoppiamento della carriera (pretura e uffici superiori), ha dato ed è per dare buoni risultati nei limiti di quella insanabile produzione numerica tra ruolo effettivo di personale, inferiore a quella del 1865, ed esigenze di servizio, tanto più sentite quanto più ci si distanzia dalla capitale.

La disciplina dello Statofascista e l'alto senso di responsabilità della magistratura italiana veramente encomiabile, per rettitudine, disinteresse e sacrificio non permettono neppure lentamente di pensare alla resistenza passiva adottata in altri paesi, ove Federazioni di giudici denunciano l'esaurimento derivante da un eccesso di lavoro imposto da una crisi che ha assunto un carattere cronico.

Se un disagio esiste, esso ha causali non solo nella sperquata distribuzione del lavoro, ma anche in ragioni di carattere prevalentemente morale che van studiate attentamente per la formazione di una magistratura devota al Regime e pronta a servirlo interamente.

Esaminiamo il primo aspetto. La legge del 17 aprile 1930 ha riversato i suoi effetti favorevoli sulla attuale tabella organica con variazioni concordate con la Finanza e che bilanciano in definitivo un aumento di non più di 28 posti da 4550 a 4582; mentre il numero dei magistrati in servizio effettivo sale dal 1º gennaio 1930 al 1º gennaio 1931 coi vicepretori incaricati di temporanea reggenza di 60 (da 4024 a 4084).

Del miglioramento occorre dare atto con plauso, ma devesi riconoscere che siamo ancora lontani dall'esaudimento delle necessità tutte del servizio, specie alla periferia.

Senonchè ove l'onorevole Ministro, si profondamente acuto in ogni sua indagine e ormai così saldamente legato da intima solidarietà ai suoi fedeli collaboratori nella amministrazione della giustizia, sia per estendere la sua attenta ricerca alla più diretta conoscenza dei diffusi stati d'animo, non v'ha dubbio sarà per convincersi che una delle maggiori cause di turbamento proviene ancora e sempre dal sistema eclettico delle promozioni.

La Magistratura tanto più è all'altezza dei suoi compiti quanto meno è sospinta a gare pericolose per spirito di carrierismo, causa già di gravi perturbamenti in ogni altro ramo della Amministrazione pubblica.

Quindi è che occorre evitare che equiparazioni fra magistrati che esercitano quotidianamente e faticosamente funzioni giudiziarie, e magistrati addetti ad uffici diversi, impediscano che la selezione sia compiuta con criteri di apprezzamento forniti esclusivamente e prevalentemente dalla prova fatta dal magistrato nel multiforme esercizio delle proprie funzioni.

Ha destato, ad esempio, un senso di viva soddisfazione negli ambienti giudiziari il risultato dell'ultimo concorso per scrutinio per la promozione a consigliere di Cassazione.

Vi furono chiamati 150 consiglieri di Corte di appello o parificati e di questi circa 80 hanno ottenuto la qualifica massima del merito distinto. Il fatto è meritevole di speciale considerazione in quanto lascia ritenere che il Consiglio superiore della Magistratura abbia voluto assumere come criterio fondamentale di giudizio la prova data dal magistrato nella pratica dell'ufficio: monito a quanti possono stimare trascurabile elemento di classifica e preminenza l'esercizio.

Per il più completo riconoscimento dei valori intrinseci, oltre i limiti d'ogni considerazione di carattere materiale, riterrei anzi che la materia dei così detti premi di rendimento, in uso presso altre Amministrazioni, fosse regolata con principi compatibili con la nobiltà e il privilegio della funzione giudiziaria.

La distribuzione dei compensi per il lavoro relativo alle controversie individuali del lavoro compiuto dagli addetti alle speciali sezioni, che pure attendono ad uffici ordinari, con criteri di equanime assegnazione potrebbe essere affidato ai primi presidenti della Corte di appello sulla base della conoscenza diretta del lavoro compiuto in tutta la sua completa esplicazione e con riguardo non solo al numero delle sentenze pronunciate, ma anche a

quelle delle conciliazioni. Meglio forse, rispettando la tradizione dei nostri ordinamenti, richiamare in vita le indennità speciali proprie di determinate funzioni implicanti maggior somma di lavoro e di responsabilità.

Giova per la salvezza dei nostri istituti riprendere e rinnovare la fulgidissima tradizione che è vanto delle nostre gloriose regioni, secondo la quale era ricercato titolo di nobiltà l'esercizio delle funzioni giudiziarie, tramandato di padre in figlio, in obbediente cambio di guardia, che conferiva rinomanza a famiglie, e prestigio a casate.

Ora quasi sembra che la generazione nuova rifugga dalla carriera giudiziaria, mentre ancora detriti del vecchio mondo politico con mentalità totalmente diversa, professanti dottrine antitetiche a quelle fasciste, collaborano di inerzia nell'Amministrazione statale. A prova del resto non certo confortante di impreparazione specifica e di mancanza di sensibilità nei doveri particolari del momento stanno i risultati dell'esame di concorso a 75 posti di uditori di Pretura, nel quale di 444 presentatisi agli esami, 205 non furono ammessi agli orali per insufficienza: prevalentemente in penale; e dell'altro precedente esame di concorso a 700 posti di uditore di Pretura in soprannumero nel quale non vennero ammessi alla prova orale che 43, quasi tutti, dichiarati non idonei in penale, ancorchè taluno avesse riportato la più alta votazione in civile e commerciale.

Il tema non si può dire fosse eccessivamente difficile, si trattava semplicemente della differenza tra il favoreggiamento e la ricettazione.

Non a caso venne dichiarato il problema politico, perchè fossero volte cure particolari alla scelta degli uomini, atti a rialzare il prestigio della Magistratura.

Varrà anche a questo, per non trascurabile via, la eliminazione di certi inammissibili contrasti che nell'ordine economico, morale si sono venuti a stabilire tra funzioni dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari. È questo tema scottante, ma di assoluta attualità.

Gli ufficiali giudiziari costituiscono una categoria in prevalenza di privilegiati che ha perduto ogni denominazione e classifica ignorandosi attualmente se essa inquadri impiegati, professionisti o appaltatori e commercianti con uffici di rappresentanza nei vari comuni.

Il problema si impone sotto l'aspetto della tutela dell'interessé dello Stato, delle parti,

ed anche degli stessi funzionari meno favoriti dalla sorte.

Non possono infatti non destare impressione e meraviglia insieme i dati offerti dai repertori annuali.

Milano è alla testa: gli introiti lordi dei quattro ufficiali giudiziari della Corte di appello dal 1922 al 1930 hanno avuto un crescendo impressionante: il prospetto merita di essere segnalato alla attenzione della Camera: 1922, lire 367,383; 1923, lire 582,143; 1924, lire 802,322; 1925, lire 879,590; 1926, lire 1,157,525; 1927, lire 1,320,582; 1928, lire 1,881,996; 1929, lire 1,971,857; 1930, lire 2,105,645.

Non facile prevedere quale limite sia per raggiungere l'ascesa vertiginosa. Che se può consentirsi senz'altro che gli introiti siano gravati di spese, per la necessaria legione di messi, camminatori, fattorini, così che possa ritenersi ragionevole la riduzione del 40 per cento; si tratta sempre della cospicua somma di un milione e 263 mila lire, divise all'anno da quattro funzionari.

Senonchè Milano non fa da sola primavera chè le statistiche del triennio 1926-28, rivelano medie che si aggirano sulle 100,000 lire annue e talvolta più di repertorio (già ridotto di un 30 per cento di spese) per ogni singolo ufficiale giudiziario dei tribunali di Roma, Milano, Busto Arsizio, Parma, Modena, Como, ecc. mentre ufficiali giudiziari di talune preture superano tali medie.

Ricordo: Desio con 126,000 lire, Lodi con 110,000 lire. Milano con 160,000 lire, Pordenone con 122,000 lire, Varese con 196,000 lire, e seguito.

Cifre tutte queste che superano del doppio lo stipendio corrisposto al primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il funzionario giustamente posto dal Duce al vertice della gerarchia statale.

Ora in contrapposto a queste situazioni di privilegio stanno quelle miserabili di alcuni ufficiali giudiziari specie di zone montuose, i quali non raggiungono il minimo di lire 5500 garantito dalla legge, cui provvede lo stanziamento speciale di bilancio di lire 1,300,000 ad integrazione.

Ma poi che si tratta di una esigua minoranza che può calcolarsi in ragione del 10 per cento occorre guardare alla grande maggioranza che riscuote somme dal doppio al quintuplo degli assegni corrisposti fra stipendio ed accessori ai capi delle preture, tribunali e Corti. Occorrono infatti dieci stipendi di primo presidente di Corte di appello

per fare lo stipendio di un ufficiale giudiziario della Corte di Milano.

Sembra pertanto corretto e morale che quindi innanzi non il bilancio dello Stato, ma i repertori pingui facciano le spese delle deficienze del minimo legale dei proventi — e che una proporzione e perequazione di condizioni fra gli appartenenti alla classe — sia raggiunta o con l'aumento di posti nelle principali sedi per ogni ufficiale giudiziario in base a lire 40.000, come aveva progettato in un primo tempo l'onorevole Ministro o altrimenti con opportuno congegno, elevando i paria e cioè gli sfruttati messi aiutanti al grado di ufficiale giudiziario e osservando altresì scrupolosamente il limite di età onde eliminare sinecure e assicurare la vicenda prevista in ogni Amministrazione. Si tratta non di diminuire o abolire i proventi, ma di distribuirli equamente.

Si torranno così anche di mezzo gravi inconvenienti e abusi che vanno dal quasi legittimo esercizio provvisorio di un albergo da parte di un ufficiale giudiziario in una ridente spiaggia a noi vicina, alla recente fuga dell'ufficiale giudiziario di Pretura d'una grande città del settentrione, con duecentomila lire di depositi.

Anche la materia delle indennità di trasferta merita riesame. Le tariffe oggi dispongono che la indennità sia suddivisa sui vari atti notificati nella giornata, quando una sia la parte richiedente; devesi ristabilire il principio che la suddivisione segua anche quando sono più, e ciò nell'interesse delle parti a impedire l'eccesso della moltiplicazione accumulatrice e ingiusta, potendosi fare eccezione solo pei funzionari di sedi disagiate, quali quelle montuose.

Il legislatore con il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 aveva saviamente autorizzato la notifica di atti per mezzo della posta quando la parte ne avesse fatta richiesta. Tale disposizione è nella pratica tradita da una interpretazione arbitraria secondo la quale appartiene all'ufficiale giudiziario la scelta del modo di notificazione e questa naturalmente troppo spesso cade sul mezzo più costoso.

Il Fascismo ha il vanto di avere ristabilito equilibri infranti dal demagogismo o dalla ingordigia accaparratrice.

Ha mirato soprattutto a fissare nella gerarchia statuale la graduatoria dei valori e degli apporti intellettuali. Par giusto che, pur riconoscendo equamente l'opera dei più modesti funzionari, della Amministrazione della giustizia non siano posposte nel ricono-

scimento le più elevate funzioni dei magistrati e cancellieri, infrangendo così un principio che è a fondamento etico di tutto il Regime.

Aule e uffici. Nè prima di abbandonare il tema complesso dei servizi, va taciuto un argomento che pure ha interessato tanto l'opinione pubblica, il modo col quale la giustizia è costretta a svolgere il suo alto compito in aule di udienza e uffici soventi collocati in ambienti inadatti, nei quali prevale il senso dell'abbandono su quello del decoro.

Testimoniano ai due estremi le Preture 8ª e 9ª di Roma (Via Giulia) e gli Uffici giudiziari di Milano.

Importa anche sotto questo riguardo salvaguardare la esteriorità ed austerità delle forme, affinché non ci si senta diminuiti di fronte ai connazionali ed agli stranieri.

La volontà operante. Or risalendo nuovamente da questo esame, alla chiara luce della volontà operante, può esprimersi l'augurio che la notevole somma di energia trasfusa nell'opera di codificazione possa trovare una volta infine, in un ordinamento capace, l'esaudimento dei più alti fini della giustizia.

Chè l'anzidetta volontà è rettilinea.

Mai sarà adeguatamente rilevato il merito di avere tosto e inflessibilmente attuato il principio della unità legislativa e giurisdizionale, avocando al potere giudiziario, ogni funzione propria, illogicamente prima sottrattagli, abolendo gradualmente le giurisdizioni speciali e conferendo poteri precisi ad organi propri ed idonei.

I provvedimenti emanati a disciplina della procedura fallimentare, integrati da saggia regolamentazione rispondente alle necessità dei rapporti della vita commerciale e ai voti della coscienza pubblica, testimoniano di cotale unità di indirizzo.

Qui ancora va ricordato come sino dal 1925 il Ministero assegnasse a prima finalità dello Stato forte e temprato la « rivendicazione con tutte le altre funzioni della sovranità, della autonomia legislativa secondo il genio, la cultura, e gli interessi economici e politici del popolo » ed a meta ultima la riconquista da parte dell'Italia, nel campo della legislazione, del primissimo posto che le sue tradizioni le assegnano fra le Nazioni civili.

Di tanto la rinnovazione legislativa compiuta avvicina a questa meta, di quanto essa si sostanzia di saldi principi e s'emancipi da influenze straniere e da soggezioni interne disintegratrici.

Ora per non divergere dalla materia che in questo momento interessa più particolar-

mente il Paese, un dubbio sarà eliminato, mentre un voto è già stato accolto.

Un dubbio. La necessità di adottare mezzi di prevenzione e di lotta contro le cause della criminalità ha fatto accettare nel sistema del nostro Codice l'istituto delle misure di sicurezza che si differenzia nettamente e positivamente da quello proprio della legge di pubblica sicurezza per il carattere accessorio e surrogatorio di pena, per la funzione integratrice di difesa sociale.

La differenza sostanziale sin d'ora assicura della assoluta autonomia dell'istituto e delimita la sfera di competenza dell'autorità giudiziaria penale.

Senonchè il dubbio, negli indotti, si affaccia correlativamente alla avvenuta chiara disciplina di un istituto già esistente nella pratica, il cosiddetto «fermo» opportunamente riconosciuto nel codice e circondato, come ci dice la relazione, di garanzie.

La legalizzazione compiuta in forma esauriente e completa impedisce ogni sconfinamento di competenza; senonchè è tuttora in vigore l'articolo 304 dell'attuale codice, sostituito dal 244 del nuovo, con identità di disposizione e si rileva come non sempre essa abbia pratica applicazione quando non si tratta di oziosi e vagabondi pei quali provvede obbligatoriamente la legge e neppure di fermi politici pei quali la facoltà e competenza è piena ed estesa negli organi di polizia (ed anzi fascisticamente è a suggerirsi debba detta facoltà essere intelligentemente, ma fermamente usata), ma quando si tratta di ordinarie misure per reati ordinari.

Non è detto quanto gioverebbe scomporre nei loro elementi talune cifre che appaiono per la prima volta in una tabella annessa alla relazione della Giunta del bilancio; il movimento di entrata e uscita dalle carceri giudiziarie e che dà nel 1929 circa 131,000 entrate per imputazione di delitto e circa 67,000 a disposizione della pubblica sicurezza. Ripeto che del fermo politico si è fatto e si fa uso ultra prudentissimo, con alto senso di responsabilità e di misura, ancorchè nulla possa meno apparire legittimo della più rigida difesa degli ordinamenti della rivoluzione da parte degli organi di polizia. La scomposizione della cifra probabilmente rivelerebbe una attività istruttoria, lodevole nelle intenzioni, ma termine di particolare competenza. Molto opportunamente osserva la Giunta del bilancio che il nuovo Codice processuale affida alla discrezione del Pubblico Ministero, senza la necessità di richiedere provvedimenti di giudice istruttore, l'archiviazione delle denunce,

delle querele e dei rapporti che appaiono manifestamente infondati, mentre viene posta in giusta luce, a titolo di nostro compiacimento più vivo, la accentuata diminuzione della criminalità in Italia.

Il pensiero del legislatore fascista meglio si completa nelle disposizioni del nuovo Codice processuale che han riguardo alle qualità morali e sociali dell'arrestato ed adottano l'istituto della custodia.

Ond'è che il dubbio è senz'altro vinto dalla certezza che la competenza della autorità giudiziaria penale avrà nella pratica, per volontà del Ministro, riconoscimento sicuro di autonomia e indipendenza assoluta ed inflessibile.

Il voto infine esaudito è un corollario della reintegrazione del principio di autorità accolto dalla legislazione penale, che ha bandito il concetto della cosiddetta sovranità popolare, e si concreta nel Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di Assise.

La coscienza del popolo che evolve aveva già irrimediabilmente condannato un istituto non più rispondente alle necessità dei nuovi orientamenti.

Ancora è viva l'eco degli aberranti verdetti di Venezia ove furono assolti, imputati convinti e confessi di appropriazione e falsi in atti pubblici per rilevanti somme e di Napoli e Roma, ove il volontario e diretto uso di veleno e d'armi a scopo omicida, ebbe a convertirsi in una lieve distrazione colposa.

La funzione delicatissima del giudicare in materia di reati gravi e soprattutto del vagliare con serenità e giustizia le prove dell'accusa, come dice la bellissima ma romantica formula dell'attuale giuramento, non poteva essere oltre affidata al suffragio universale degli incompetenti.

Il Governo fascista che ha fondato il consenso sulle forze vive del Paese, prescelte nella maggioranza qualitativa, in logica coerenza di sistema, bene ha ricostituito l'istituto sulla base della scelta dell'elemento qualitativamente idoneo, sull'elemento meramente quantitativo e numerico, in quanto con originalità di creazione schiettamente italiana, nella prevalenza dell'elemento popolare nel collegio, ha tratto gli assessori da scelte categorie sociali e non più dal caos di una assurda parità demagogica.

Non altrimenti, considerando l'alto valore delle disposizioni del Ministro, secondo le quali i migliori attueranno le nuove leggi penali, lungi dal portare qui un senso di preoccupazione per quanto riguarda il giudizio



civile, che va pur circondato d'ogni garanzia e al quale dovranno attendere magistrati idonei, nella attesa della riforma del Codice di rito civile, è opportuno avere riguardo all'eccezionale lavoro del Supremo Collegio, non tanto per suggerire i mezzi atti a diminuire l'afflusso di gravami, quanto anzi, in questa fase delicatissima per disciplinare in un esame più attento e meno sbrigativo dei ricorsi, anche non oralmente trattati, il lavoro di attuazione pratica e di interpretazione equanime della legge.

Al quale riguardo potrà considerarsi la opportunità di prescindere dalle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio civile di cassazione per più utilmente impiegare, conforme la loro specifica competenza, gli alti magistrati della procura generale nel disbrigo del lavoro penale.

Un problema piuttosto appassiona grandemente, nell'ora attuale, per la molteplicità di sue interferenze.

Nella discussione sul bilancio della agricoltura ebbero ponderato risalto le conseguenze di una crisi che le masse rurali si sono apparecchiate ad affrontare e arginare, facendo richiamo alle salde e sempre vive forze di resistenza che costituiscono il fondamento della nostra economia.

Non sono tuttavia ignorate le dure prove subite e le inevitabili conseguenze dello sfacelo, di fortune e del frantumamento di aziende, invano impedito dal concorso di tutte le volontà.

Ora il giudice civile, quanto quello penale, sono posti in croce dinanzi al fatto giuridico del dissesto agricolo: poi che insufficiente è l'istituto del Codice civile, cui nessuno vuole d'altra parte fare ricorso, sul sequestro delle cose che il debitore offre per la liberazione e la causa dei creditori all'aggravio dei decreti ingiuntivi e delle ipoteche, crea disparità di condizioni fra aventi diritto, ostacoli alla conduzione, arresti di attività ed utilità economiche.

Così che quando troppo tardi viene superata la difficoltà della attribuzione della qualifica di commerciante all'agricoltore per ristabilire l'equilibrio della concursualità, la coscienza del magistrato viene turbata dalle conseguenze di carattere penale, dipendenti dall'obbligo fatto ai commercianti della tenuta dei libri, assurda pretesa nei riguardi dell'agricoltore, ove si abbia riflesso alle piccole aziende e del tutto inammissibile, quanto potrebbe essere l'attendere ai lavori agricoli con il Codice alla mano per regolare la sfera della propria competenza.

Or se oltre questo, il ribasso dei prezzi delle derrate e degli immobili ha determinato tale sproporzione fra l'entità patrimoniale anteriore al dissesto e quella del momento della liquidazione, da non consentire l'offerta della percentuale di legge che ne assicura i benefici, la posizione già dura dell'agricoltore diviene anche più grave difficile. Occorre che il Ministro con alto acume, prenda ad esame il problema, e giudichi se esso non meriti risoluzione legislativa.

Onorevoli camerati! Il Paese guarda con simpatia alla meravigliosa attività del Ministero e circonda di illimitata fiducia la magistratura italiana.

L'opera monumentale, nella quale si riflette lo splendore intellettuale e la grandezza dell'epoca, è anche una pietra miliare posta nel cammino della civiltà. Nel rendere tributo di riconoscente omaggio al Duce e al Fascismo, che la vollero a testimonianza dell'attività feconda della pace ed a suggello delle rivendicatrici conquiste della guerra, facciamoci tutti capaci di intenderne lo spirito profondo e di esaltarne l'altissimo significato. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Maresca.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli camerati. Mi sembra opportuno, in sede di discussione del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari del culto, ritornare su di una questione che in altri tempi interessò vivamente ed ancora oggi interessa parte dell'opinione pubblica, come si rileva da articoli pubblicati anche recentemente su giornali e riviste, e sulla quale io ebbi l'onore, l'anno scorso, di intrattenere l'attenzione della Camera con una interrogazione, firmata anche dai camerati Salvi e Baistrocchi e che mi valse così cortese risposta dal sottosegretario alla giustizia onorevole Morelli.

Intendo accennare alla istituzione del Giury d'onore, sia in materia di ingiuria e diffamazione, sia, come mi auguro, per le questioni di onore di natura cavalleresca.

Come già dissi: nella seduta del 12 marzo 1930, la proposta non è assolutamente nuova: difatti, l'idea di affidare ad un Giury il compito di definire, senza ricorrere al duello, le vertenze cavalleresche è vecchia di secoli e se si attribuisce in gran parte il merito di aver fatto rivivere in Italia tale idea nella discussione pubblica a Paolo Fambri e al generale Achille Angelini, è indubitabile che di tanto in tanto, privati ed enti si sono occupati dell'argomento creando speciali consessi, ai quali potesse essere affidato il compito

di dirimere le controversie personali; ma la Grande Accademia nazionale di scherma, istituita nel 1861 a Napoli, sotto la Presidenza del luogotenente generale del Re, per le provincie meridionali, generale Cialdini, fu la prima a costituire per deliberazione dei soci nel luglio 1880 una Giuria di onore permanente e questa istituzione fu riconosciuta con il Regio decreto 13 ottobre 1904, che elevava in Ente morale l'Accademia stessa.

Nel 1889, fu istituita la Corte di onore permanente di Firenze, che ebbe un periodo di grande notorietà in Italia. Essa attribuiva alle parti la scelta del proprio giudice nella costituzione del Giury, (potendo la parte scegliere nel numerosissimo elenco dei componenti la Corte); furono risolte così pacificamente parecchie centinaia di vertenze cavalleresche. Ma per non aver potuto essa sempre mantenere una giusta linea, fu necessario, nel 1930, diramare un comunicato ufficiale circa il suo non riconosciuto funzionamento.

Accentuatosi, nel periodo che va dal 1900 al 1908, in tutta Europa un movimento inteso a sempre più diminuire l'usanza del duello, con lo sviluppo delle leghe contro il duello e con il Congresso di Budapest nel 1908 della Unione internazionale per la protezione dell'onore, alle quali leghe ed al quale Congresso tra gli altri parteciparono e aderirono Luigi Luzzatti, Giuseppe Zanardelli, Antonio Fogazzaro, Vittorio Scialoja, Visconti Venosta, Filippo Crispolti ed altri, si ebbero come logica conseguenza di questa propaganda: il Regio decreto 4 ottobre 1908 su proposta degli onorevoli Casana e Mirabelli, Ministri della guerra e della marina, che disciplinò le quistioni di onore tra militari, e il disegno di legge contenente disposizioni sul reato di diffamazione, presentato alla Camera dal Ministro Guardasigilli Orlando, nelle sedute del 1º dicembre 1908 e decaduto per la chiusura della Legislatura. Esso fu ripresentato, nella successiva Legislatura, il 1º aprile 1909 ed ebbe (seduta dell'8 febbraio 1911) una precisa relazione favorevole, estensore attento e minuzioso l'onorevole Stoppato, che sostituì alcune formule ed accettò alcuni emendamenti, al primitivo progetto, e ciò di accordo con i nuovi Ministri succedutisi alla giustizia: onorevoli Fani e Scialoja.

Il progetto non giunse alla discussione della Camera e fu ripresentato dal Ministro Orlando, nella successiva Legislatura, il 18 febbraio 1915, col titolo « Istituzione delle Corti d'onore e modificazione al Codice penale relativamente ai reati di diffamazione ».

Ma esso questa volta non giunse neanche allo stato di relazione; e se ne comprendono facilmente le ragioni: nelle vie e sulle piazze già si affermava la volontà del nostro intervento alla guerra, agitata specialmente dal Capo che doveva poi condurre a Sua Maestà il popolo di Vittorio Veneto.

La relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge del 1915 faceva notare che il concetto informatore del progetto stesso era stato di già accolto in alcune legislazioni straniere e citava ad esempio il progetto spagnolo del Ministro Armada-Losada ed il decreto portoghese del 31 dicembre 1910 sul duello e sull'istituzione dei tribunali di onore.

Ed io mi permetto di far rilevare che anche in Francia il Grisier nel 1846 nel suo libro « Les armes et le duel » proponeva l'istituzione in ogni città di un Giury di onore composto da notabilità cittadine e che da un attento studio della materia in oggetto si può rilevare che le corti di onore si mostrano già in germe all'epoca di Luigi XII e di Francesco I e che Luigi XIV creò una Corte di onore per decidere pacificamente le personali querele, la quale era composta dai marescialli di Francia con a capo il Marchese di Fenelon, primo spadaccino del suo tempo. Anche in Italia del resto si rileva dai vari manuali riguardanti il duello, e specialmente da quello di Scipione Maffei, della scherma chiamata cavalleresca con le aggiunte del Conte Bellincini, che apprezzati autori tendevano a far rimettere le quistioni cavalleresche a privati giudici, arbitri e mediatori da sostituirsi a quello che era il concetto predominante dell'epoca che tali quistioni non essendo più autorizzate dal Principe dovevano essere giudicate dalla pubblica opinione del mondo nobile e cavalleresco e dal loro invisibile tribunale.

Finalmente il Governo fascista, e per esso il Ministro della giustizia e degli affari di culto, onorevole Rocco, con pronta, larga visione del problema e con fine intuito, traduceva in gran parte in atto l'aspirazione vivamente sentita ed auspicata da lungo tempo di un nuovo Istituto destinato a funzionare con criteri e forme più libere, tale da assumere un simpatico e benevolo valore sociale, influente a dirimere nobilmente private contese.

Difatti il nuovo Codice penale, apportando sostanziali innovazioni in materia di reati di ingiuria e diffamazione, prevede fra l'altro che l'esame dei delitti contro l'onore possa essere sottratto al giudice ordinario e devoluto ad un giury, sull'accordo delle parti.

Come fece notare l'onorevole sottosegretario di Stato alla giustizia, nella sua cortese

risposta alla mia interrogazione, secondo l'articolo 603 del progetto (596 del Codice definitivo), tutte le offese contro l'onore possono essere, sull'accordo delle parti, portate all'esame di un Giury d'onore e quindi dal all'esame di un giury di onore e quindi dal punto di vista legale non vi può essere ragione di distinzione tra questioni di onore e questione cavalleresca, bene intendendosi per queste ultime quelle per le quali si è adita in un primo momento la via cavalleresca.

L'onorevole Rocco, trattando nella sua relazione del duello e dei delitti contro l'onore e dell'istituzione di un Giury, scrive:

« Nella incriminazione del duello ho conservato la linea temperata del Codice Zanardelli, tenendomi lontano dai due opposti eccessi, di concedere la assoluta impunità ovvero di far rientrare il fatto tra i reati comuni ».

« Deve senza dubbio alcuno prevalere la ragione, del carattere politico, perchè non è dato risolvere le contese con la forza individuale e la privata violenza; ma, d'altra parte non può completamente trascurarsi quel fattore sociale, consistente nella tradizionale ragion d'onore e nelle inveterate consuetudini cavalleresche ».

Continua la relazione: « Maggiore di quella del Codice vigente è la severità delle pene stabilite in questa materia. Ciò non contrasta con quella esaltazione dei sentimenti di energia, di onore e di coraggio che il Regime fascista considera come uno dei maggiori suoi compiti. Ma il cittadino deve mettere queste doti personali a servizio della collettività e dei superiori interessi della Patria, non sciuparle in private contese, dando il pericoloso e malefico esempio di un trionfo della forza e della violenza sulla giustizia. Tale prepotere della forza privata può tollerarsi soltanto nei tempi dell'individualismo irrefrenato ed anarchico ».

Spiegando le ragioni umanitarie per le quali ha stabilito la non punibilità del sanitario che dà la sua assistenza al duello, il Ministro osserva ancora: « invero è facilmente prevedibile che, sino a quando il costume non cambierà e non potrà giungersi ad una diversa concezione dell'onore e della riparazione dell'offesa, seguiranno ad aversi duelli, nonostante l'inasprimento delle pene ».

Sarebbe ora desiderabile che fosse accolto il voto espresso dalla Cassazione nella sua relazione sul progetto, dall'Azione cattolica italiana ed accolto dall'onorevole Ministro nella sua relazione, circa l'inclusione di una norma, recante il divieto di ogni pubblicità

ai verbali e ad altri atti riflettenti il duello e comminante, nel caso di violazione, una multa per i trasgressori.

Molto efficace potrebbe riuscire questo divieto della pubblicità poichè è innegabile, come fa osservare l'onorevole Ministro, che all'incremento del duello un contributo non irrilevante sia dato dalla vanità umana, che, per il divieto di pubblicità non troverebbe più il modo di essere appagata.

Il concetto informatore del progetto è dunque quello di rendere l'esecuzione del duello sempre più difficile, ma non del tutto impossibile; e, visto che la materia dei reati contro l'onore ha ricevuto nel nuovo Codice penale una sistemazione che assai si discosta da quella del Codice vigente, specialmente per il fatto importantissimo ed utile, rispondente ad una aspirazione vivamente sentita, di permettere e agevolare anzi che le questioni d'onore siano sottratte al giudice penale, per essere affidate al giudizio equitativo di un Giury, io formulo il voto che per il funzionamento di tale istituto si proceda sollecitamente all'emanazione delle necessarie norme.

Penso inoltre che a lato del Giury per i reati di diffamazione, possano per le questioni cavalleresche essere istituiti dei Giury a carattere permanente composti di altissime personalità, anche al di fuori della Magistratura, e ritengo sia opportuno dare sempre la facoltà di poter adire o il Giury permanente, oppure un Giury di onore che sia composto di persone elette dalle parti stesse.

Esamino brevemente le istituzioni permanenti e riconosciute (Giury militari, Corte di onore del Nastro Azzurro; Giuria permanente dell'Accademia nazionale di scherma) e le ultime disposizioni adottate al riguardo dal Governo fascista.

Per i Giury militari il Governo fascista con il Regio decreto 1250 dell'11 luglio 1929 ha esteso anche agli ufficiali della nuova gloriosa Arma aeronautica le disposizioni già vigenti per il Regio esercito modificandole in alcune parti; con apposita circolare ha disposto l'obbligatorietà dei Giury anche per la Milizia Volontaria, ed il camerata Teruzzi ha richiamato, con molta opportunità, l'attenzione dei dipendenti comandi su tale delicata materia specialmente per ciò che riguarda la scelta di rappresentanti idonei.

Quando ai rappresentanti delle parti non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti stessi di deferire questa al giudizio del Giury d'onore, che deve essere nominato dall'Autorità superiore.

Il verdetto del Giury militare può avere per risultato:

a) una dichiarazione, che non vi è ragione a contesa;

b) un verbale di conciliazione;

c) una dichiarazione di non intervento alla vertenza, la quale dichiarazione avviene soltanto quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale, da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credano la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari e alle leggi penali.

Le Corti d'onore dell'Istituto del Nastro Azzurro sono regolate da uno Statuto e da un regolamento dei quali il Governo ha preso visione; esse sono istituite presso ogni sezione provinciale dell'Istituto e giudicano di diritto tutte le vertenze d'onore tra i soci; possono essere adite anche da cittadini non decorati.

In Roma è poi istituita una Suprema Corte d'onore per le vertenze sulle quali le Corti locali non abbiano potuto giudicare all'unanimità e per quelle nelle quali, contro la sentenza pur votata all'unanimità da una Corte di sezione, tutte e due le parti chiedano un giudizio d'appello.

Le sentenze della Suprema Corte d'onore sono inappellabili.

Nel regolamento emanato per il funzionamento della Corte d'onore del Nastro Azzurro è sancita la facoltà al cosiddetto turno giudicante di stabilire in sentenza sanzioni contro le parti che consistono nella censura nella decadenza, dal diritto di ottenere o concedere riparazioni; nella sospensione a tempo e nella squalifica, che fa perdere al colpito ogni considerazione morale e cavalleresca.

Il Governo fascista, nel modificare lo Statuto dell'Accademia nazionale di scherma di Napoli, ha riconosciuto con decreto del 16 dicembre 1926 la Giuria permanente di onore in seno ad essa Accademia, Giuria composta di venti membri, da rinnovarsi ogni quattro anni e della quale fanno parte di diritto le Loro Eccellenze il Comandante l'Armata, il Comandante il Corpo d'Armata, il Comandante il Dipartimento marittimo, e, per consuetudine, tra le altre spiccate ed eminenti personalità cittadine, il Comandante del Raggruppamento della Milizia, il Podestà di Napoli, e il Comandante la divisione militare di Napoli.

Tale Giuria può essere chiamata a pronunciarsi su ogni questione di onore e dà inoltre il suo giudizio nelle vertenze cavalle-

resche nel solo caso in cui è invitata dai rappresentanti delle due parti contendenti.

Anche la Direzione del Partito, attraverso le sue gerarchie centrali e locali, non lascia senza vivo interessamento tale delicatissima materia.

Ciò premesso, risulta evidente che il Fascismo non ha voluto e non può lasciare alla autonomia di enti e di privati non riconosciuti la facoltà di decidere e sentenziare in materia di onore; esso desidera invece che lo Stato controlli il funzionamento degli organi adatti; perciò è desiderabile che siano uniformati per lo meno i criteri generali necessari, a tutte le giurie e per tutto il Regno.

Potrebbero quindi essere riordinate e disciplinate, in conformità di tali concetti, le Corti d'onore già esistenti (Accademia nazionale di scherma e Nastro Azzurro, anche in rapporto ai criteri dei giury militari) e, sull'esempio di queste, si potrebbero creare altre giurie permanenti, nel senso che la giuria è nominata e riconosciuta una volta tanto e non viene nominata di volta in volta dalle parti. Alle Corti dovrebbe essere devoluta la cognizione oltre che dei reati contro l'onore, quando venga richiesto dalle parti anche la cognizione delle questioni cavalleresche.

Tali giurie dovrebbero avere la facoltà di applicare in materia cavalleresca sanzioni rispondenti alla specie di contese chiamate a risolvere e che potrebbero arrivare fino alla declaratoria d'indegnità di occupare uffici o pubbliche cariche. Tali sanzioni devono essere studiate in opportuna sede.

È evidente che la Corte d'onore non può ordinare lo scontro delle armi, perchè non può ordinare un reato e d'altronde le parti che chiedono di aderire una Corte d'onore, rinunziano implicitamente alla risoluzione della loro vertenza per via delle armi; aggiungasi che secondo una buona e costante norma i Giury d'onore non decidono mai se debba avvenire uno scontro per le armi.

D'altro canto è evidente che la giuria d'onore non può mai essere competente nè giudicare fatti contenuti dal Codice penale in altro capo che in quello riguardante i reati contro l'onore.

Si avrebbe così, senza dubbio, una naturale diminuzione di duelli, perchè molte vertenze potrebbero essere conciliate. E i provocatori abituali, vere figure di teppisti in guanti gialli, che sfruttano un falso sentimento di dignità personale, potrebbero essere bollati definitivamente e messi al bando dal consorzio civile: cosa che il Fascismo ha già eseguito

in buona parte con le sue leggi speciali e con il vigilante controllo dello Stato in tutte le manifestazioni sociali.

Al contrario, per questioni gravi fra gentiluomini, che abbiano speciale senso dell'onore, non richiedendosi la giuria, la vertenza avrebbe al di fuori della legge, come del resto avviene oggi, soluzione per le armi, dato che il duello in certi casi debba essere sopportato come unico mezzo semplice, rapido, riservato, per la definizione di alcune contese dell'onore, tanto che un uomo profondo e religioso filosofo come il Guizot disse che il duello in alcuni casi è necessario salutare e morale.

In questo modo non si avvererebbe quello che si verifica così spesso, oggi, anche fra le cosiddette classi elevate che cioè una delle parti, combattuta tra il desiderio di non battersi e il pregiudizio sociale, trova una comoda via di mezzo e ricorre ad un Giury unilaterale, mentre la parte avversaria si rivolge ad altro Giury, e ne vengono fuori due verdetti completamente contraddittori e quindi le polemiche, i pettegolezzi, le maldicenze.

Ma tutto ciò diventa semplicemente ridicolo ed io mi domando quale concetto e quale opinione può farsi di entrambe le parti un galantuomo estraneo alle loro beghe.

Non è meglio risolvere definitivamente tale questione e lasciar battere solamente quelli che vi sono spinti dalle necessità e che non ricorreranno certamente a sotterfugi per evitare la soluzione con le armi? Del resto l'onore delle armi non è mai stato e non può essere mai di tutti, e difatti se il duello nel suo primo periodo fa parte del sistema giudiziario e viene riconosciuto dalle leggi civili e dalle autorità religiose ed è ammesso per tutti: villani, cavalieri, servi liberi, nobili, nel secondo periodo scompare come metodo di prova nei tribunali, ma si mantiene tollerato ed in alcuni casi permesso come mezzo per troncare private contese, esso viene riservato solo ai nobili e solo i gentiluomini suscitano occasioni e duelli e solo essi si cimentano ed il « trattare le ferite e le uccisioni in duello come delitto comune — scriveva il senatore Crispolti nell'appoggiare su l'« Italia » di Milano del 15 giugno 1930 i criteri informativi del Ministro — fu una invenzione della Rivoluzione francese e dei Codici provenuti e conservati in Francia. Volle essa con ciò considerare l'antico e costante trattamento speciale come un semplice privilegio ai duellanti, nato non da concetto giuridico, ma da pregiudizi aristocratici ».

Si potrebbe quindi concedere, come prospettò l'onorevole Morelli, maggiore ricono-

scimento ai Giury d'Onore istituiti dall'Associazione del Nastro Azzurro, disciplinandoli meglio e creare, in poche importantissime città, Corti d'onore sul tipo dell'Accademia di Scherma, che potrebbero in alcuni casi essere di appello e in altri giudicare definitivamente, se adite in prima istanza.

E così si potrebbe rimediare all'inconveniente lamentato da alcuni, che cioè gli Istituti su enunciati peccano di un vizio di origine che li rende assolutamente inadatti alla bisogna, poichè così come sono regolati oggi non sono Istituti di tutela sociale, ma di tutela personale soltanto.

L'opera di tali istituti potrebbe essere opportunamente integrata con l'emissione di un Codice morale o dell'onore disciplinante le varie mancanze contro l'onore che ora sfuggono alle sanzioni del Codice comune. Potrebbero così stabilirsi delle norme speciali per coloro che, sottoposti ai giudizi arbitrari, ne siano usciti con verdetto di biasimo o condanna.

Tali norme potrebbero arrivare oltre che alla declaratoria d'indegnità, come dianzi ho accennato, perfino a misure di polizia.

E in tal modo molta gente sovente priva di senso morale o senza scrupoli attenderebbe con minore frequenza all'onore dei galantuomini.

Come organo sussidiario a tale opera dovrebbe aversi uno speciale casellario, nel quale siano iscritti nominativamente tutti i verdetti dei Giury d'Onore, in modo da poter in ogni momento ricostruire il passato dei colpiti.

Attraverso le Corti d'onore così ordinate e disciplinate, si giungerebbe, come è stato già suggerito, a una vera giurisprudenza in tale materia.

Del resto già nello Statuto delle Corti d'onore del Nastro Azzurro è previsto all'articolo 14, che la raccolta delle massime delle Corti dovrà servire di base al costituendo Codice d'onore; sarebbero così tutelati nel loro patrimonio morale gli onesti cittadini di fronte a individui senza scrupoli.

Ciò corrisponde infatti secondo il mio modesto parere, ai concetti dell'etica fascista: esempio continuo il Partito, che si epura continuamente e si migliora sempre più, togliendo dal suo seno tutti coloro che per qualsiasi motivo si sono resi indegni di appartenervi.

Tale compito di epurazione morale e politica troverebbe nelle Corti d'onore un sussidio importantissimo.

Onorevoli camerati. Il problema della istituzione delle Corti d'onore che da tanti

anni ha appassionato e appassiona legislatori e studiosi è stato da me prospettato, nei suoi sviluppi storici e parlamentari, con la sincera persuasione che esso meriti, per la sua importanza sociale, una speciale attenzione. Tale necessità è stata già sentita e si è rispecchiata nelle nuove disposizioni del Codice penale e negli importantissimi provvedimenti che si è creduto di emanare per disciplinare alcune istituzioni già esistenti in tal campo. Bisogna però completare e perfezionare questo nobile intendimento: un popolo tanto più è forte, quanto più sa ubbidire a principi morali.

L'onorevole Ministro Rocco, che tanto perspicace intuito e appassionato amore ha recato nello studio e nella risoluzione di questo problema, dà pieno affidamento, che con la sua vasta competenza anche in materia cavalleresca, saprà ampliare gradatamente le funzioni delle Corti d'onore. (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Redenti. Ne ha facoltà.

**REDENTI.** Onorevoli Camerati! La relazione del camerata Arcangeli, molto pregevole sotto vari aspetti, ha, a mio avviso, una lacuna.

Quando abbiamo discusso della sua relazione in Giunta del bilancio, io avevo fatto presente al camerata Arcangeli l'opportunità che egli rilevasse e commentasse un fatto di indubbia importanza; e, cioè, che da alcuni mesi è stato pubblicato il progetto per il libro primo del nuovo Codice civile riguardante il diritto delle persone e il diritto di famiglia; progetto redatto per cura della Sottocommissione all'uopo nominata.

Il camerata Arcangeli non ha creduto opportuno di aderire a questa mia richiesta, e oggi voi scontate tale sua colpa col subirvi questo mio breve discorso.

Scherzi a parte, voi converrete con me che la materia del diritto di famiglia è di tale importanza che non può non interessare la Camera, così come ha interessato vivamente il Paese.

Sua Eccellenza D'Amelio, che si è particolarmente occupato di questo argomento, in un suo notevole articolo di alcuni mesi fa, notava come, appena pubblicato il progetto per la riforma del libro primo del Codice civile, innumerevoli richieste e suppliche sono state fatte al Governo e alla Commissione Reale, per chiedere che il nuovo ordinamento della famiglia, le nuove norme relative al patrimonio familiare, alla tutela pupillare, divengano presto legge dello Stato.

Ora io auguro che la pubblicazione del nuovo libro primo del Codice civile, possa avvenire rapidamente e indipendentemente dalle altre parti del Codice. Si potrebbe obiettare che un Codice è un tutto organico, e che non è comprensibile né concepibile che si riformi una parte del Codice e non il Codice intero. Questa obiezione però non avrebbe valore, a mio avviso, in questo caso. Infatti va ricordato che il Codice civile regola, accanto al diritto di famiglia, i diritti reali per i quali non si rileva necessità urgente di riforma; ed il diritto delle obbligazioni, che (anche per l'opera del nostro Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato), tende ad una regolamentazione internazionale. Così è già stato completato e pubblicato il Codice unico delle obbligazioni e dei contratti fra l'Italia e la Francia; così si studia — e il camerata Arcangeli ne è il miglior testimone, perchè è il delegato italiano a Ginevra — di unificare internazionalmente la materia dello *chèque*, della cambiale, ecc. Tendenza logica e necessaria, giustificata dal continuo intensificarsi dei rapporti di affari fra i popoli. Il diritto di famiglia invece è un diritto nazionale, che deve portare le stimmate del paese al quale si riferisce, perchè ogni paese si ispira a particolari principi e concezioni sociali, politici, religiosi, morali ed economici; e il diritto di famiglia deve riprodurre tutte le caratteristiche di questi principi e di queste concezioni.

Quale è la situazione del nostro Paese al riguardo? Il nostro Codice civile, specialmente nel campo del diritto di famiglia, non è che la traduzione letterale e molte volte mal fatta del Codice Napoleone. Ora io penso che non sia ammissibile che l'Italia fascista continui ad aver regolato il proprio diritto di famiglia da norme che risentono fatalmente della loro vetustà; mentre è necessario che tali norme siano opportunamente modificate ed integrate, per renderle del tutto rispondenti alle necessità della nostra vita. In questo stato di cose, io ritengo molto opportuno che la Camera, non numerosissima come oggi è, ma sempre molto autorevole, manifesti al Governo la sommessima opinione sulla opportunità che sia rapidamente portato a termine, pubblicato e messo in vigore il nuovo libro primo del Codice civile, limitandolo, se del caso, al diritto di famiglia, senza toccare la complessa materia delle persone giuridiche, che non presenta forse urgenza di regolamentazione, e che potrebbe, se del caso, essere disciplinata da una legge speciale.

Io non mi permetterò certo di farvi una lezione di diritto, perchè allora la Camera si vuoterebbe anche di più; ma mi permetterò di toccare rapidamente qualcuno degli istituti sui quali si è particolarmente fermata l'opera di chiarimento, modifica e completamento della Sottocommissione.

Primo punto: l'istituto del matrimonio. Questo istituto ha necessità di nuovi ordinamenti e soprattutto di nuovi chiarimenti anche in rapporto alla legge concordataria del 1929; e bene rileva il D'Amelio l'urgenza che le due legislazioni parallele si assimilino sempre più, ad evitare che venga spezzato l'ordinamento giuridico della famiglia italiana.

Ora la legge canonica, mentre da un lato ha fissato l'indissolubilità del matrimonio, che è uno dei sani principi del nostro Paese (sappiamo quali conseguenze ha portato all'estero il dilagare dei divorzi), contiene però alcune possibilità di annullamento del matrimonio che il nostro Codice civile non contempla in modo preciso. Così è ammesso dalla legge canonica l'annullamento del matrimonio per errore sulle qualità sostanziali della persona; mentre il nostro Codice parla in linea generica di errore, e la giurisprudenza si è orientata verso un'interpretazione assai restrittiva. Il progetto opportunamente, per un fenomeno di mimetismo, su questo punto si modella sulla legislazione canonica.

Un altro punto assai importante è quello della possibilità dell'annullamento del matrimonio per impotenza a generare. Il nostro Codice attuale parla di annullamento per impotenza in genere, senza specificare se consideri l'impotenza a compiere l'atto sessuale o non anche quella a generare.

Per un certo periodo di tempo la nostra dottrina e giurisprudenza aveva sostenuto l'interpretazione più lata, cioè aveva ammesso anche l'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Poi vi è stata una sentenza della Cassazione che ha detto di no, cioè che soltanto l'impotenza a compiere l'atto sessuale è contemplata dall'articolo 107, mentre l'impotenza a generare non è ivi prevista. E da allora noi abbiamo una continua incertezza nella nostra giurisprudenza. Ricordavo un giorno a Sua Eccellenza il Ministro che un Tribunale d'Italia, in otto sentenze emanate, in questa materia, in un anno, per tre volte ha detto che l'impotenza a generare era causa di annullamento di matrimonio, poi, per tre volte ha detto di no, e poi è ritornato alla prima tesi.

Ora, se le incertezze della giurisprudenza sono sempre deplorabili (meno che per gli avvocati i quali ne traggono norma per consigliare sempre ai clienti di tentare la causa con la speranza di vincerla), ancora più deplorabili devono riconoscersi in questa materia così delicata. Io sono convinto che già la norma dell'articolo 107 del Codice attuale si riferisca anche, e specialmente, all'impotenza a generare (e sarei lieto di conoscere la riguardo l'opinione di quel profondo giurista che è il nostro Ministro guardasigilli); in ogni modo, tenuto presente che la giurisprudenza della Sacra Rota ammette l'annullamento del matrimonio per impotenza a generare, rilevo essere questi nuovi argomenti comprovanti la necessità che il progetto del nuovo Codice sia rapidamente portato a termine e diventi legge positiva, così che la questione sia completamente chiarita.

Un altro punto, molto importante, del progetto è quello che riguarda la funzione economica della famiglia.

Anche qui la legislazione nostra attuale deve, a mio avviso, essere completamente modificata. I sani principi fascisti non possono riconoscere giusta la norma del Codice attuale, che vieta la comunione dei beni per i coniugi, e che dispone potersi costituire la dote soltanto all'atto del matrimonio. Questo regime porta, in una quantità di casi, a contrasti di interessi tra i coniugi, assolutamente deplorabili. Il progetto, invece, si è messo sulla strada opposta; considera cioè come normale la comunione dei beni fra i coniugi (tale è lo spirito evidente del progetto); ammette che la dote possa essere costituita e aumentata durante il matrimonio; in una parola, contiene disposizioni intese a favorire la unione, anche di interessi, tra i coniugi, e favorire quindi la formazione di quel risparmio familiare che è poi la base del risparmio nazionale.

Il progetto propone anche la creazione di un istituto che a me sembra particolarmente interessante: l'istituto del patrimonio familiare.

È ammesso che i coniugi, all'atto del matrimonio o successivamente, costituiscano un patrimonio familiare inalienabile che dovrebbe diventare la roccaforte economica della famiglia, patrimonio di regola inalienabile e di cui è consentito disporre soltanto in casi eccezionali, quando si manifestino assolute necessità.

Anche questo istituto del patrimonio familiare è di così grande importanza e desti-

nato a dare così benefici frutti, che è consigliabile possa divenire legge definitiva.

Passando dal sano ambiente della famiglia legittima al tema delicato, quello della prole illegittima, il nuovo progetto del Codice ha mitigato il rigore assoluto del Codice napoleonico, cercando però di non andare agli eccessi di altre legislazioni.

Noi troviamo quindi disposizioni che, da un lato, tendono a non toccare il nucleo familiare, perchè la santità ed integrità della famiglia sono elementi essenziali per la vita del paese, ma dall'altro tendono ad impedire, come fa il Codice attuale, che i figli illegittimi siano considerati rei delle colpe dei loro genitori, e debbano portare per tutta la vita il marchio di sperduti e di senza famiglia.

Non dico che il progetto su questo punto sia cosa assolutamente perfetta, ma è certo che questa materia importante va regolata, non soltanto per l'importanza che ha nel diritto privato, ma anche nell'interesse generale della Nazione, inquantochè i figli illegittimi, incestuosi, adulterini, naturali non riconosciuti e riconosciuti sono quelli che danno il massimo contingente alla mortalità infantile, all'alcoolismo e alla delinquenza.

Un ultimo istituto sul quale ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione è quello del giudice tutelare.

L'istituto attuale della tutela si è dimostrato assolutamente inadeguato ai bisogni. Le statistiche dimostrano che una quantità di minorenni rimasti orfani o non hanno tutore, o non sono da questo tutelati; mentre ancor più inefficace si è dimostrata l'opera dei consigli di famiglia.

A regolare la delicata importante materia provvede il progetto creando l'istituto del giudice tutelare, il quale, come emanazione diretta dello Stato, dirige tutta la vita del minore e sorveglia l'attività del tutore.

Il giudice tutelare (riguardo al quale istituto voglio augurarmi che sarà possibile costituire un gruppo di magistrati particolarmente adatti allo scopo) ha poi, secondo il progetto, veste ed autorità per intervenire in una quantità di altri casi; ad esempio, per autorizzare in casi eccezionali lo svincolo del patrimonio familiare, per decidere in materia di adozione, per stabilire i provvedimenti da prendersi contro i figli travati, ed altro.

Non è il caso che io mi soffermi su altri punti del progetto, che credo non possa dirsi privo di mende, ma che rappresenta uno studio onesto e completo della materia. Io spero che voi sarete d'accordo con me nell'esprimere al Governo ed a quel fine politico e profondo

giurista che è il nostro Ministro Guardasigilli la speranza e la convinzione che si voglia rapidamente esaminare questo progetto per modificarlo, completarlo come meglio e farlo diventare legge dello Stato.

Regolando anche nel campo giuridico la vita della famiglia italiana, il Governo renderà un nuovo grande servizio al nostro popolo, perchè detterà norme che esulano dalla stretta cerchia del diritto privato, per interessare la vita del paese; norme che dovranno essere opportunamente ispirate ai principi etici e sociali del Regime fascista. (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata Parisio. Ne ha facoltà.

**PARISIO.** Onorevoli camerati. Non credo inopportuno ed inutile in sede di bilancio della giustizia, richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli su alcuni problemi di secondaria importanza, ma che pure meritano di essere risolti nell'interesse generale.

Dirò subito che uno di questi problemi è di evitare che territori appartenenti ad una provincia giudiziariamente dipendano da tribunali di altra provincia; in altri termini, far sì che la estensione di territorio attribuita amministrativamente ad una provincia sia ugualmente attribuita ai tribunali compresi nella provincia medesima.

La necessità di osservare tale concetto viene chiaramente espressa nella relazione del Guardasigilli del tempo al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2785, contenente modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e la istituzione di sedi staccate di preture.

In detta relazione si ravvisava la necessità dell'assesto definitivo delle nuove circoscrizioni del Regno e le modifiche proposte erano dettate, fra l'altro, dalla opportunità di eliminare o di ridurre le divergenze fra la circoscrizione giudiziaria e quella amministrativa, avuto riguardo in specie alle variazioni decretate in quest'ultima. Si voleva insomma che alle riforme apportate alle circoscrizioni amministrative seguissero le riforme in quelle giudiziarie, al fine di far coincidere le une con le altre. Tanto invece non si è verificato e persistono numerosi casi ad attestare il contrario.

Oggi non è raro di vedere interi mandamenti i quali, mentre fanno parte amministrativamente di una provincia, giudiziariamente invece fanno parte della giurisdizione di un tribunale diverso da quello che esiste nella provincia stessa. Tutto questo è fonte di danni e di inconvenienti gravissimi.



Il primo e, ritengo, il più importante è quello di dare ai cittadini di una zona, la errata sensazione di provvisorietà e di precarietà dei provvedimenti adottati, giacchè non è chi non veda come sia impossibile continuare permanentemente nello stato di fatto che lamenta.

Un cittadino il quale per trattare una causa civile o per essere parte in un processo penale deve comparire innanzi ad un tribunale, mentre se deve trattare una causa in contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa deve andare in un capoluogo di provincia diverso da quello ove esiste la sede del tribunale, non può ritenere, per ignorante che sia, che tale stato di cose potrà continuare in modo definitivo e stabile.

Il primo requisito dei provvedimenti fascisti è stato, è e deve essere quello della loro oculata emissione, onde si abbia sempre il senso e la coscienza dello Stato previgente, autoritario, forte, vigile tutore degli interessi dei cittadini, quale è lo stato fascista.

È necessario quindi che siano eliminate e risolte tutte quelle situazioni di fatto che sono in evidente contrasto con tale principio. Ciò, anche, sotto un altro profilo, a parer mio, non meno rilevante.

Con la identificazione delle due unità di provincia e di Tribunale si realizza quel processo di definitiva coesione territoriale che è parte integrale e sostanziale per giungere alla semplificazione burocratica, postulato luminoso della idea e dello Stato fascista. L'opera di svecchiamento e di decentramento, vanto e merito del Fascismo, deve essere completata in modo definitivo fino nei dettagli, così come sono state superate e vinte tutte quelle camarille di carattere locale ed elettoralistico dello Stato liberale-democratico per sempre tramontato. L'azione vivificatrice che ha portato a ondate sempre più larghe ed efficaci il soffio e l'idea del Fascismo, dal centro alla periferia, deve completare il suo ciclo e la sua opera, permeando di sé sempre più gli ultimi gangli periferici della Nazione. Sono passati, però, degli anni senza che ancora queste ultime, modeste, ma tanto utili, opere di completamento siano state realizzate. E realizzarle non importa, a parer mio, nè spesa nè gravi difficoltà: si tratta solo di completare l'opera incominciata e portata quasi a termine. Tale necessità s'impone. Citerò dei casi perchè anche voi, onorevoli camerati, possiate essere convinti di quanto io dico.

Come è noto, i mandamenti della soppressa provincia di Caserta, furono in parte aggregati a quella di Napoli, in parte a quella di

Benevento, altri a quella di Frosinone ed altri a Roma. Questi mandamenti sono però ancora oggi, quasi tutti, giudiziariamente dipendenti da quei Tribunali ai quali prima appartenevano, mentre è logico e giusto che essi cadano sotto la giurisdizione dei Tribunali esistenti nelle provincie delle quali essi oggi fanno parte. Nè si dica trattarsi di un caso isolato. Se ciò anche fosse, bisognerebbe egualmente eliminare le eccezioni. Vi sono invece in tutta Italia casi analoghi o quasi. Nella sola Corte d'appello di Napoli, in riferimento ad alcune provincie che la compongono, si notano le seguenti disarmonizzazioni:

Provincia di Avellino: 114 comuni; 97 dipendono dal tribunale di Avellino, 12 da quello di Benevento e 5 da quello di Melfi. Questi due ultimi tribunali esistono in due altre provincie.

Provincia di Benevento: 89 comuni; 73 dipendono dal tribunale di Benevento, 16 da quello di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Napoli).

Provincia di Campobasso: 120 comuni; 113 dipendono dal tribunale di Campobasso, 6 dal tribunale di Cassino (provincia di Frosinone), 1 dal tribunale di Sulmona (Aquila).

Provincia di Salerno: ha un comune che dipende dal tribunale di Potenza.

Provincia di Napoli: 137 comuni; 66 e 62 rispettivamente dipendenti dai tribunali di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, mentre 9 dipendono dal tribunale di Cassino (provincia di Frosinone).

Tra la Corte di appello di Napoli e quella di Roma si notano ancora le seguenti disarmonizzazioni:

Il tribunale di Cassino (Corte d'appello di Roma) comprende nella sua giurisdizione nove comuni della provincia di Napoli e sei di quella di Campobasso, entrambe dipendenti dalla Corte di appello di Napoli, onde ne consegue che gli abitanti di questi privilegiati comuni fanno parte amministrativamente gli uni della provincia di Napoli, gli altri della provincia di Campobasso, ma sono accomunati nella stessa sorte di privilegio appartenendo ad una giurisdizione dello stesso tribunale di Cassino e della stessa Corte d'appello di Roma.

E poichè non si creda che questa sia una condizione di cose peculiare al nostro Mezzogiorno d'Italia, io ricorderò ancora, tra le altre, la provincia di Pavia. Dei 180 comuni che la compongono, 136 fanno parte del tribunale di Pavia e quindi Corte di appello di Milano, 42 fanno parte del tribunale di Casale, Corte di appello di Torino, e due appar-

tengono al tribunale di Piacenza, Corte di appello di Bologna. Più sparsi di così non si potrebbe!

Permanere nello stato di fatto attuale, crea una confusione ed un disagio rilevanti.

È ben noto che dalla unificazione d'Italia in poi, tranne per le provincie di grande importanza, in ciascuna provincia vi era e vi è un solo tribunale. Questo conduce alla formazione chiara e precisa del concetto di entità territoriale, nella quale si concreta ogni manifestazione di carattere provinciale. Ed è indubitabile, altresì, che sotto questo unico profilo debba essere costituita la duplice entità amministrativa e giudiziaria. Allo stato attuale, oltre gli inconvenienti di confusionismo e di precarietà, si hanno in pratica inconvenienti sostanziali.

Un esempio: L'Alifano, parte dell'ex provincia di Caserta, oggi provincia di Benevento. Qui i cittadini, per i provvedimenti amministrativi, dovranno adire la Giunta provinciale di Benevento, e per quelli giudiziari il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Napoli), mentre per gli atti che devono essere trascritti alle ipoteche (citazioni di rivendica, annullamenti di atti di donazione, ecc.) appena portati a conoscenza delle parti, agli effetti dei rapporti e conseguenze giuridiche verso i terzi, dovranno andare all'Ufficio delle ipoteche di Napoli, con enorme perdita di tempo, con più rilevanti spese, con notevoli incerti causati dalla necessità di dover autenticare le firme, trattandosi di atti che vanno fuori provincia, e con pericolo di sostanziale danno alle parti ed ai terzi, per il ritardo frapposto nella trascrizione degli atti stessi. Tutto ciò è eccezione alla regola comune.

La vita delle provincie, deve essere regolata da un ritmo unico e da una norma unica, ed è inammissibile che vi debbano essere zone ove vigano ordinamenti di competenza diversi da quelli generali.

Nella relazione al bilancio è fatto giusto vanto all'onorevole Guardasigilli per l'assidua sua vigilanza esercitata per l'abolizione graduale delle giurisdizioni speciali esistenti, ad eccezione, beninteso, di quelle rese necessarie dalle supreme esigenze dello Stato; ora quello che io lamento non è una giurisdizione speciale, ma qualche cosa di diverso perchè crea una disparità di trattamento tra provincia e provincia, tra paese e paese. Tra i primissimi scopi formativi dalla legge, agli effetti sociali ed etici, vi è quello dalla sua assoluta uguaglianza per tutti i cittadini e per tutte le provincie; ritengo quindi indispensabile che

si provveda ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Un'altra questione sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli è quella relativa all'ordinamento carcerario. Non mi trarrò ad una disamina a fondo sul sistema attuale carcerario, giacchè essa involgerebbe, soprattutto dal punto di vista pratico, delle riforme tali da non essere consentite dalla crisi economica che imperversa da noi come nel mondo intiero. È periodo di raccoglimento e di fervido e silenzioso lavoro; è periodo di riassetto, di duro riassetto economico; ed in questo, come in tutti i campi, l'Italia fascista è maestra al mondo di coraggio sereno ed incrollabile, di fiducia, di tenacia, di operosità. Il Duce ha voluto quota novanta e tutti siamo ligi ed orgogliosi di compiere il nostro dovere di combattenti disciplinati di questa battaglia economica, la quale trova scarsi riscontri nella storia del mondo. Possiamo paragonarci, anche nell'attuale situazione, a Roma Imperiale, all'indomani della seconda guerra punica, quando la crisi economica che profondamente imperversava costituiva una delle maggiori preoccupazioni del tempo, e dobbiamo, oggi come allora, vincere e dimostrare al mondo che non vi è battaglia che l'Italia fascista non superi sotto la guida romana, profondamente ed intensamente romana di Benito Mussolini. Ma se siamo chiamati all'economia — e l'onorevole camerata Arcangeli, nella sua relazione si inchina a tale necessità, rilevando che non è lecito a nessuno, e meno ancora alla Giunta del bilancio, di consigliare incrementi di spese anche per gli scopi più essenziali — si impone però attuare quanto è parte stessa dell'Amministrazione e del sano ritmo della Giustizia.

Ora possiamo accettare che, quantunque il nuovo Codice penale elenchi e classifichi i delinquenti e distingua il recidivo, l'abituale, quello per professione, di occasione, quello per tendenza, pur tuttavia per ragioni di economia non vi siano oggi i diversi istituti necessari al diverso trattamento per ciascuna specie di delinquente, e dobbiamo augurarci che in un prossimo domani vi siano mezzi atti a recare in pratica i benefici ed i vantaggi di simile classificazione; ciò non pertanto non possiamo pensare che non si debba, allo stato, non preoccuparci di raggiungere le finalità ultime etiche che si prefigge la pena. Se essa ha carattere eminentemente afflittivo, lo scopo più alto, lo scopo sociale è che il condannato si redima, che ritorni nel consesso degli uomini liberi, meno cattivo di quando ha delinquito e per cui è stato punito. Onde,

se la pena che è correttivo sociale, che è riparazione dell'ordine giuridico violato, non raggiunge in grado più o meno eminente, nei rapporti del soggetto delinquente, lo scopo del suo miglioramento, senza dubbio è venuta meno, in parte, al suo fine. Bisogna far sì che il condannato, il quale ha scontata la sua pena, senta di avere altresì scontata la sua colpa. Bisogna fare in modo che egli uscendo, sulla soglia del carcere, ritrovi dignità di uomo e di uomo capace di lavoro, e perciò utile a sé ed alla società, e gli sia consentito di poter riprendere, se pure modesto, il suo cammino.

Perciò s'impone che il condannato lavori e che il lavoro sia effettuato — per ovvie ragioni anche di spesa — soprattutto all'aperto. A seguito della promulgazione del nuovo Codice penale che addita al mondo intero nuove teorie e scopre nuovi vasti orizzonti, non è possibile che rimanga più in vigore l'attuale ordinamento penitenziario, sia pure modificato in parte, ma è opportuno che nella compilazione del nuovo si ammetta, come regola da praticarsi, il principio del lavoro anche e forse soprattutto all'aperto. L'obbligo del lavoro è imposto con gli articoli 22, 23 e 25 del nuovo Codice penale; e tale necessità sorge non solo in dipendenza di essi ma anche a seguito di tutte le molteplici e provvide leggi del Governo fascista, in ogni campo largo di profondi insegnamenti. Il Duce, nel suo inno al Pane, nelle sue insuperabili espressioni con le quali ha cantato ed esaltato il valore del Pane quotidiano, profumo della mensa, ha elevato l'inno più alto al lavoro, giacché il prodotto più santo del lavoro è il Pane quotidiano.

Non era possibile, quindi, che il Governo fascista sempre pensoso della sorte dei derelitti e dei miseri, costantemente rivolto all'assistenza ed alla elevazione sociale, che ha promulgato generose e nobilissime leggi per proteggere con molteplici istituzioni l'infanzia, la maternità, la vecchiaia, il lavoro, abbandonasse poi il condannato sulla soglia del carcere e non adottasse alcun provvedimento in suo favore. Con l'obbligo del lavoro ai detenuti ha creata l'unica e vera provvidenza in loro vantaggio, non solo perchè va stesa la mano ad ogni caduto, ma per un'esigenza sociale rilevante, per non assorbire cioè nell'organismo sociale, alla fine della pena, un disabituated al lavoro, un essere mantenutosi pericoloso e temibile. Con la Carta del lavoro, base dell'ordinamento fascista, è stabilito che il lavoro in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali e tecniche o materiali è un dovere sociale. Più che un do-

vere sociale, è divenuto un dovere giuridico per coloro che si trovano in stato di detenzione sia per esecuzioni di pene che per misura amministrativa di sicurezza.

Ormai è dimostrato che il lavoro è l'unico mezzo per la redenzione morale dei condannati, è l'unica via per riadattarli al clima sociale; per educarli alle idee di ordine, di igiene, di disciplina, per ravvivarne il sentimento e la bontà; e solo attraverso la purificazione e l'elevazione che il lavoro conduce necessariamente con sé, è possibile che il condannato si deterga delle sue colpe ed assuma veramente volto umano. Ne consegue che nello interesse generale della società, nell'interesse particolare dei detenuti, questi devono lavorare.

Le obiezioni che per il passato si sono fatte alla realizzazione di tale postulato, non hanno e non potrebbero avere alcun valore in Regime fascista. Sembrirebbe strano, ma esse erano principalmente mosse dai socialisti i quali, nelle false loro ideologie e nello scarso concetto nel quale tenevano l'entità statale, sostenevano che il lavoro carcerario producesse una sleale e nociva concorrenza sul mercato della produzione e fosse perciò da evitarsi. Ma ciò è inesatto anche in concreto, giacché secondo le ultime statistiche, i detenuti che oggi lavorano nelle case penali sono appena 9,661 (anno 1929) dei quali ben 3,493 addetti a lavori domestici nell'interno degli stabilimenti. E scendendo alla suddivisione delle categorie dei lavoratori, si ha che gli agricoltori, orticoltori, ecc., che lavorano nelle case penali sono appena 1,487 di contro ai 9,893,476 di tutto lo Stato; i calzolai, sellai, ecc., sono 665 mentre in tutto il territorio se ne contano 373,206; i tipografi, litografi, legatori di libri, fonditori di caratteri, sono nelle case penali, 163, mentre in tutta Italia ve ne sono 54,271. Si tratta, come si vede, di una cifra addirittura esigua di lavoratori detenuti, il cui prodotto non può apportare nocimento alcuno all'economia di una Nazione come l'Italia, la quale vanta ben 13,000,000 circa, di lavoratori.

È naturale che con l'auspicato nuovo ordinamento carcerario, che deve essere una logica conseguenza delle norme e della volontà ispiratrici del nuovo Codice penale che si può dire già in vigore, è naturale che il numero di tali lavoratori aumenterà sensibilmente, ma ciò lungi dal preoccupare, deve costituire una soddisfazione anche dal punto di vista pratico, e non solo idealistico.

Io ritengo che questa mano d'opera, chiamiamola così, possa e debba essere impiegata a preferenza nelle opere di bonifi-

ca. Vi sono oggi in Italia ancora vaste zone che attendono di essere rese fruttifere e che rappresentano, per un domani abbastanza prossimo, sorgenti di ricchezza e di lavoro. Occorre dissodarle, occorre vincere la resistenza della natura, occorre, caso per caso, adeguare lo sforzo umano alla insidia del clima o del torrente o della frana o della asprezza stessa del suolo. Come sempre, il primo problema, quello base, è rappresentato dalla mano d'opera. Quella libera, molte volte è troppo costosa, molte altre si sottrae ad un lavoro pericoloso e difficile; e così talune imprese di bonifica, o non possono essere iniziate, o sono inefficacemente portate innanzi e rappresentano un'incognita. Sovente l'iniziativa privata trova difficoltà iniziali molto spesso insormontabili. Allora dovrebbe intervenire lo Stato ed impiegare in queste opere di alto interesse collettivo la mano d'opera dei detenuti, facendo sì che alla redenzione morale di essi corrisponda la redenzione della terra, madre benefica e purificatrice.

Nè si dica che si può trattare di un esperimento di tali lavori all'aperto; invece è solo da ampliare e generalizzare un metodo che ha già dato in altri campi ottimi risultati. Esistono già le Colonie agricole, quattro in Sardegna e tre nell'Arcipelago toscano; non solo, ma la mano d'opera dei detenuti è stata impiegata all'aperto anche all'infuori di esse, sia nel riuscitissimo esperimento di bonifica della tenuta così detta delle Tre Fontane nell'Agro romano, quanto nei lavori fatti, fino dal 1882 su richiesta del Ministero della guerra, per la demolizione delle antiche fortificazioni di Civitavecchia.

E in occasione della guerra mondiale, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, la mano d'opera coatta fu utilizzata all'aperto, superando così le riluttanze che esistevano in favore del lavoro all'aperto dei condannati. Il decreto luogotenenziale 29 novembre 1917, n. 2038, autorizzò per la durata della guerra e fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace, l'impiego della mano d'opera dei condannati di ogni categoria in lavori pubblici e privati sotto le forme più svariate, sia interessanti la difesa nazionale che l'economia e l'agricoltura.

E in difetto di un regolamento per l'attuazione di un tale decreto, fu provveduto con la circolare 17 gennaio 1918, n. 48-513, e con uno schema generale di capitolato approvato con decreto ministeriale del 17 maggio 1918. Il decreto ebbe rilevante applicazione e la mano d'opera fu prestata sia in vantaggio di privati, lavori per le tonnare di Favignana, lavori meccanici nei cantieri Ilva ed Arm-

strong, lavori per sistemazioni stradali, ecc., sia anche per conto di Enti pubblici, come per lo sfruttamento delle zone boschive di Montalto di Castro, per conto del Commissariato generale dei combustibili, per la costruzione di binari della ferrovia Genova-Ventimiglia, per conto della Direzione generale delle ferrovie, ed altri molteplici. I risultati furono ottimi sotto ogni punto di vista.

Tutto ciò sta a dimostrare in maniera evidente che i detenuti possono essere impiegati con reale vantaggio anche nei lavori all'aperto, e non solo nell'interno degli stabilimenti penali.

È ovvio dire come sia notevole anche il vantaggio economico che se ne ritrae.

Ed allora, se tutto ciò è vero, essi oggi possono essere impiegati nelle vaste zone di bonifica che ancora esistono in Italia, specialmente in Sardegna. La legge per la bonifica integrale è legge fondamentale dello Stato e del Regime ed in riferimento ad essa può essere impiegata con profitto questa forte riserva di mano d'opera. Nè si obietti che così si costringerebbero i detenuti ad un lavoro forzato spesso dannoso o pericoloso e che non si ha il diritto di far ciò, poichè a tale osservazione si risponde trionfalmente, rilevando che gran parte di tali lavori sono stati eseguiti e lo sono tuttora, dai migliori operai nostri, ottimi lavoratori, ottimi padri di famiglia, magnifiche Camicie nere; non vi è dunque alcuna ragione perchè non vi debbano essere impiegati coloro che tanto sono inferiori ai primi e che debbono scontare pene, bene spesso, per gravissimi delitti.

Facciamo in modo che il periodo di detenzione giovi non solo al condannato a traverso la proficua opera redentrice del lavoro, ma che questo sia anche giovevole e vantaggioso all'interesse sociale; che coloro i quali hanno violato l'ordine giuridico ed etico di una Nazione, costituiscano la falange di avanguardia nelle opere più aspre e pericolose.

Altrettanto all'estero, come dicevo, i detenuti sono stati impiegati e con profitto nei lavori all'aperto.

Il Dufur, Direttore delle carceri di Fresnes, nel suo rapporto al decimo Congresso internazionale penitenziario di Praga del 1930, ha riferito che recentemente alcuni reparti di detenuti adibiti nel 1918 alla preparazione di trincee dietro la linea del fronte, sono stati impiegati in seguito in diversi lavori di pubblico interesse.

Per la Germania Bumke scrive che il numero complessivo dei detenuti che nel-

l'anno 1926 lavoravano alle bonifiche del Demanio in Prussia, fu di circa 3,000, ed elenca notevoli opere effettuate, così, con lavoro all'aperto.

Un altro campo nel quale la mano d'opera dei detenuti dovrebbe, a mio avviso, essere durevolmente e largamente impiegata, è nelle Colonie, specie in quelle più lontane. L'Eritrea, e più la Somalia, Colonie sicure e definitivamente pacificate da tempo, sono scarse di mano d'opera, onde difficile e costosa diventa la risoluzione di ogni problema di sviluppo, cominciando da quello delle strade sia ordinarie che ferrate. Quando in queste Colonie fosse impiegata la mano d'opera di migliaia di detenuti, il problema base della mano d'opera verrebbe ad essere risolto per gran parte. Nè dal punto di vista pratico ritengo che vi possano essere notevoli difficoltà di attuazione, giacchè la custodia dei detenuti in regioni lontane e vaste come la Somalia, prive della vicinanza di zone o centri abitati, rende pressochè impossibile la fuga.

Avremo così il modo di risolvere problemi che diversamente restano di difficile se non di impossibile attuazione.

Onorevoli camerati! Ho sottomesso all'esame dell'onorevole Guardasigilli queste mie modeste considerazioni, dettate dal desiderio di veder conciliate la necessità del lavoro per i detenuti e soprattutto del lavoro all'aperto, con il vantaggio supremo dello Stato; nella certezza che lo Stato fascista risolverà, sul cardine del lavoro obbligatorio per tutti, anche il difficile problema di giungere alla redenzione completa dei condannati, con utilità collettiva, ridando in tal modo alla società uomini moralmente risanati.

Sarà ancora un altro grande insegnamento che il Fascismo darà al mondo. (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il camerata De Francischi. Ne ha facoltà.

**DE FRANCISCHI.** Onorevoli camerati. Il mio primo proposito sarebbe stato quello di esaminare, in occasione della discussione del bilancio della giustizia, nel suo complesso, l'attività normativa svolta dal Regime, attività normativa intesa nel senso più largo e comprensivo.

Ma facilmente mi convinsi che un mio discorso su un tema così vasto avrebbe avuto, oltre molti altri difetti probabili, due vizi sicuri: il primo, quello che la sua lunghezza sarebbe stata superiore alla vostra più benevola sopportazione, il secondo, un vizio intrinseco derivante dal suo contenuto; che avrebbe potuto condurmi a una discussione teorica e

astratta, che sarebbe stata fuori tempo e fuori luogo. Per ridurre il mio discorso a più ristretti confini, ho ritenuto opportuno limitare le mie osservazioni alle forme di quell'attività legislativa sulla quale ha fermato la sua attenzione anche il camerata Arcangeli nella sua limpida ed equilibrata relazione; attività legislativa, che in moltissimi campi, e del diritto privato e del diritto pubblico, ha rinnovato profondamente, e talvolta radicalmente, il nostro ordinamento secondo lo spirito della Rivoluzione fascista.

Tuttavia, anche a questa legislazione, o per dir meglio, al modo col quale questa attività legislativa si svolge, non sono mancate le critiche, e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e nei libri di diritto, e nelle riviste scientifiche.

Il primo di questi appunti trae motivo dal numero, che si dice eccessivo, dei provvedimenti legislativi, il cui accrescimento quantitativo determinerebbe lo scadimento qualitativo.

Si è osservato ancora che la produzione in serie delle leggi induce talora i redattori in errori formali e sostanziali, che devono poi esser corretti con successivi provvedimenti, creando così uno stato permanente di impazienza e di inquietudine legislativa.

Donde, una duplice conseguenza: da un lato la scarsa fiducia del pubblico nella stabilità della legge, scarsa fiducia che potrebbe produrre anche un rallentamento dell'attività individuale, dacchè il mutamento rapido delle norme può, da un momento all'altro turbare l'equilibrio e sconvolgere le previsioni; dall'altro, la difficoltà di pretendere, non solo dal pubblico, ma anche dai giudici, una conoscenza compiuta ed esatta delle norme, e un formarsi, quindi, di zone sterili nel territorio giuridico, perchè le leggi rispondono alla loro funzione soltanto se sono conosciute.

Tali, in brevi tratti, le critiche, movendo dalle quali si è da varie parti invocato dal Governo un'opera energica di coordinamento, di chiarificazione, di semplificazione legislativa.

Ora io non escludo che queste critiche possano avere un certo fondamento. Lo stesso Ministro Guardasigilli ha in questo e nell'altro ramo del Parlamento riconosciuto i difetti, immancabili del resto in ogni opera umana, della nostra produzione legislativa; ma non vorrei che si considerasse la situazione più oscura di quanto non sia in realtà.

Già si potrebbe replicare a quei critici che il fenomeno dell'inflazione legislativa non è particolare all'Italia, anzi è comune a molte

altre nazioni, le quali hanno pure una tradizione giuridica non inferiore alla nostra e i cui meccanismi di produzione legislativa hanno struttura e funzioni diverse dai nostri.

Anche si potrebbe osservare che il principio della conoscenza della legge da parte di tutti i cittadini è una presunzione o una finzione, e che purtroppo la maggior parte degli uomini vive lasciandosi guidare da una conoscenza giuridica, approssimativa e si ricorda dell'esistenza delle leggi soltanto quando sente bussare alla porta i carabinieri o l'ufficiale giudiziario.

Ma, per valutare il fenomeno della moltiplicazione delle leggi, si deve soprattutto tener presente che di rado nella storia si è prodotto un sovvertimento di principi e un rovesciamento di valori pari a quello avvenuto nell'ultimo ventennio e che si è rivelato sotto un aspetto tragico ed eroico durante e dopo la conflagrazione europea.

Questo formidabile avvenimento che costrinse a mettere alla prova idee contrastanti, teorie avverse, tendenze opposte, che parevano conciliate in un amalgama neutro di compromessi, ne rivelò l'incompatibilità, le debolezze, l'esaurimento, dimostrò la falsità, l'equivoco di tante grosse parole di cui ci si riempiva la bocca e di tante idee di cui ci si imbottiva il cranio; ci pose faccia a faccia con la realtà viva e dolorosa, ci fece sentire la grandezza di talune verità elementari che avevamo dimenticato e che dovevano risuscitare dal profondo dell'anima della stirpe e che si riaffermavano prepotenti e vittoriose. Tradurle in realtà attuale con la Rivoluzione fu il compito del Fascismo; daré agli istituti da quella espressi una salda e precisa forma giuridica era l'ufficio della nuova legislazione; legislazione che, dovendo abbracciare le nuove strutture e le nuove funzioni dello Stato, coordinare tutte le attività nazionali, fissare con nuovi criteri i rapporti tra lo Stato e gli individui, trovare la soluzione giuridica di problemi tecnici, economici, politici che da ogni parte premevano, non poteva attuarsi se non attraverso una serie di provvedimenti successivi, tendenti bensì a fini concorrenti e ispirati da un'unica idea, ma via via corretti secondo i dettami dell'esperienza e una migliore aderenza alla realtà, seguendo il processo storico di formazione e di consolidamento dello Stato corporativo fascista.

Chi vuole essere giudice equo della nostra legislazione, non può, non deve dimenticare come essa abbia dovuto rispondere alle varie e molteplici necessità imposte dalla ricostruzione dello Stato; e non deve nemmeno

dimenticare che il nostro legislatore non lavorava su un terreno vergine e sgombro, ma su di un campo invaso da una sterpaia di provvedimenti legislativi presi durante la guerra e nell'immediato dopo-guerra. Dal 1915 al 1921 erano stati emanati 2945 decreti-legge, massa farraginoso nella quale bisognava dare colpi di accetta, ma in modo da non portare a un sovvertimento brusco e totale dei rapporti giuridici, sovvertimento che, in un periodo già critico per l'economia nazionale, avrebbe potuto avere conseguenze di una gravità incalcolabile.

Convienne dunque, nel giudicare della nostra legislazione, tenere conto da un lato dello stato di cose trovate dal Fascismo, dall'altro della massa dei problemi che questo doveva risolvere legislativamente.

Il che non toglie che oggi, attuata nelle sue linee essenziali la trasformazione dello Stato, si possa essere consenzienti con coloro i quali chiedono che si proceda nella emanazione di provvedimenti legislativi con un ritmo più lento e che, via via, si prepari una unificazione ed una semplificazione della legislazione vigente.

D'altra parte quando si parla, oltrechè di eccessivo numero di provvedimenti, anche della loro imperfezione, si dimentica spesso che qualunque siano le qualità di ingegno e di coltura del legislatore, e delle qualità di chi sovrintende oggi a questo ufficio nessuno può dubitare, l'opera di creazione legislativa è sempre ardua e irta di scogli e di difficoltà. È facile al teorico dire che l'atto di volontà sovrana dello Stato per diventare oggetto di conoscenza, e quindi norma di condotta per i cittadini, deve avere la sua manifestazione in formule semplici e precise, facilmente afferrabili, ben concatenate fra loro, inquadrare in un sistema ispirato in ogni sua parte alle idee direttrici della politica dello Stato.

Ma l'attuazione pratica di questi postulati generali genera una serie di problemi che sono in parte politici e in parte di tecnica legislativa.

Un primo problema essenzialmente politico è quello della scelta e della valutazione degli aspetti della realtà sociale che deve essere regolata legislativamente per raggiungere determinati fini.

Un secondo problema, che è politico e tecnico insieme, importa la determinazione dei principi fondamentali, ai quali la regolamentazione deve ispirarsi per raggiungere lo scopo voluto.

Un terzo problema, che è essenzialmente tecnico-giuridico consiste nella espressione

e nella formulazione dei principi nel modo più atto a raggiungere la maggiore efficacia. Una volontà dunque che diventa concetto, un concetto che deve assumere forme verbali: tre momenti connessi, anzi inseparabili, sebbene logicamente distinti, uno dei quali prevalentemente politico, mentre il secondo è politico-giuridico e il terzo è soprattutto tecnico-giuridico. Tre momenti di un processo che al profano appaiono semplici (quante volte noi sentiamo dire: Be', si fa una legge!), ma invece sono di estrema delicatezza; perchè nel campo legislativo i concetti non sono costruzioni teoretiche, destinate ad esercitazione di accademie, ma hanno una funzione normativa e cioè devono indirizzare, nell'uno o nell'altro senso, l'azione, e un errore di valutazione può introdurre dei principi aventi una portata assolutamente diversa e magari opposta a quella voluta dal legislatore. La difficoltà si accresce quanto più l'atto legislativo è vasto e comprensivo, come nel caso dei Codici o quando tali atti siano numerosi, come in una base di riordinamento dello Stato e della sua struttura; perchè allora, alle difficoltà singole, si aggiunge quella della necessità che le singole regolamentazioni parziali si organizzino in un complesso logico, equilibrato ed armonico; perchè le *rationes* delle singole leggi devono fondersi in una *ratio juris* superiore, espressione giuridica della volontà unitaria e sovrana dello Stato.

A questo punto sorgerà in voi, come è sorta in me, spontanea una domanda: sono queste difficoltà superabili? E in che modo? Ma poichè come dissi, non voglio tenervi un discorso accademico, preferisco sostituire a questa generica domanda una più precisa ed aderente alla realtà: sono i nostri organi di produzione legislativa veramente atti a superare quelle difficoltà? E i difetti che talora si notano nella legislazione derivano veramente dalla natura di quegli organi, o invece dal modo col quale essi funzionano?

Nel rispondere a queste domande è bene che lasciamo da parte la, del resto contrastata, distinzione teorica fra legge formale e legge sostanziale, come ogni distinzione intorno al concetto politico e giuridico di legge, e che, per non perdere di vista la relazione del camerata Arcangeli, ci atteniamo alla sua distinzione fra legislazione speciale e codificazione, anche perchè i procedimenti usati per la prima sono diversi da quelli per cui si è fatto ricorso per la seconda.

Nel campo della legislazione speciale le fonti da considerarsi sono principalmente due: la legge e il decreto-legge.

L'una e l'altro sono oggetto di critiche, non tutte, a mio vedere, pienamente fondate.

Circa il procedimento di emanazione della legge si è sostenuto che esso importa una prassi lunghissima, e si è sostenuto, con una palese contraddizione, anche da chi affermava che si fanno troppe leggi. Preparazione dei progetti da parte del Governo, discussione nel Consiglio dei Ministri; presentazione del disegno di legge ad una Camera; esame di esso attraverso uffici, Giunte permanenti o Commissioni; discussione, approvazione per parte di una Camera; passaggio all'altra Camera, ove si rinnova un processo analogo; infine sanzione Sovrana, promulgazione e pubblicazione.

E, malgrado tutto questo, si osserva che le leggi non riescono perfette. Esse sono spesso viziate da errori, da lacune, dalla mancanza di coordinazione con altre leggi, da una forma negletta ed impropria.

Ma le cause di queste imperfezioni sono veramente insite nel procedimento? E non è contraddittorio, come dissi, predicarne la lunghezza e al tempo stesso affermare che si fanno troppe leggi?

E quelle imperfezioni possono essere ridotte, se non eliminate?

Io credo di poter asserire — alla stregua di quanto ho osservato circa i successivi momenti del processo legislativo — che le critiche rivolte al modo attuale di formazione delle leggi non sono giustificate: esso è fondamentalemente buono e può essere migliorato con qualche lieve ritocco nella procedura, ma soprattutto con una più attiva partecipazione di coloro che alla legislazione dovrebbero collaborare colla loro esperienza e competenza.

Infatti il momento politico e quello politico-giuridico hanno la loro espressione nell'opera del Ministro e del Consiglio dei Ministri in una prima fase, in una seconda nell'attività degli uffici, delle Giunte, delle Commissioni, e ancora in una terza nella discussione innanzi alle Camere. In queste fasi successive nulla dovrebbe sfuggire di quanto interessa la valutazione del problema e l'efficacia del provvedimento, i fini della regolamentazione e le sue modalità, la sostanza politica della legge e la sua forma giuridica: e una Camera come l'attuale, che è espressione di tutte le attività della Nazione, è in grado di portare su ciascun punto un utile contributo di preparazione tecnica, economica, giuridica.

Le critiche rivolte al procedimento di formazione della legge attraverso l'attività delle Camere erano pienamente giustificate sotto il passato regime parlamentare, quando la

discussione di un progetto di legge poteva servire non tanto a far conoscere e apprezzare al Governo aspetti o problemi che gli fossero per avventura sfuggiti, quanto a costituire un punto di appoggio per una manovra di gruppo, per una congiura di corridoio, per una scalata al potere. Quando ogni pretesto era valido per far cadere un Ministero, quando i disegni di legge potevano costituire un'arma per la scherma parlamentare, quando i vari partiti e i diversi gruppi per i loro fini particolari potevano accanirsi a criticare, emendare, frantumare il progetto, l'opera della Camera riusciva veramente il più delle volte negativa e distruttiva.

Oggi, per fortuna nostra, tutto ciò non è più che un vago ricordo, e qui siamo stati chiamati per offrire con serietà, con dignità, con coscienza la nostra collaborazione illuminata al perfezionamento ed al rinnovamento della nostra legislazione. Tale è il nostro dovere, tale, anzi, la ragion d'essere di questa Camera corporativa (*Approvazioni*).

Certo, il procedimento non è rapidissimo, ma presenta in compenso un duplice vantaggio: quello anzitutto di portare, attraverso la discussione, ad una precisazione del contenuto della legge e degli intendimenti del legislatore, e quello ancora di preparare l'opinione pubblica alla innovazione legislativa. È sempre utile che, ancor prima che la legge venga pubblicata, i cittadini, ma in particolar modo i magistrati e gli avvocati possano gradualmente formarsi una coscienza di quel che sarà il regime giuridico di determinati rapporti: l'applicazione non potrà esserne che facilitata e favorita.

L'inconveniente del sistema, invece, è un altro e riflette la parte più strettamente tecnica.

Troppo spesso la redazione del progetto di legge è opera di funzionari del singolo Ministero; funzionari nei quali fatalmente le visioni particolari dei fini del provvedimento prevalgono sulle considerazioni generali di ordine giuridico, così da rendere difficile poi l'innesto del provvedimento nel sistema legislativo.

Nè queste imperfezioni tecniche possono essere tutte eliminate, durante il successivo processo di formazione della legge, dal concorso di varie attività e di diverse competenze, preoccupate più del contenuto, e cioè dei problemi politici e giuridici, che degli aspetti formali della legge; aspetti formali che viceversa hanno per l'applicazione un valore essenziale, perchè una legge oscura o imprecisa è sempre o pericolosa o inefficace.

Appunto questa materia delicata della revisione formale della legge è fra quelle a cui l'onorevole Ministro Guardasigilli, sostenuto dall'autorità altissima del Capo del Governo, dedica le sue cure più diligenti; anzi è noto come l'onorevole Ministro abbia deferito all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia anche l'esame preventivo dei provvedimenti che debbono essere sottoposti al suo visto, e come si sia valso talora anche del diritto che gli compete di sospendere il visto.

Ma in periodi di intensa attività legislativa non è possibile tutto pretendere da un Ministro e da un ufficio legislativo, che ha purtroppo una organizzazione molto limitata; ed io vorrei pregare il Governo di voler considerare se non converrebbe adottare una cautela preventiva, sottoponendo in misura più larga di quanto oggi non si faccia il progetto di legge al parere del Consiglio di Stato; organo che, grazie alla sua composizione e alla sua competenza, può correttamente e adeguatamente valutare, da un punto di vista rigorosamente tecnico, sia il procedimento in sé, sia la sua posizione nel sistema legislativo.

Il procedimento non escluderebbe la necessità di una ulteriore revisione formale dopo la discussione del progetto di legge nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento; ma, eliminando le imperfezioni iniziali, verrebbe a essere alleggerito il compito del Ministro Guardasigilli e del suo Ufficio legislativo.

Io mi auguro che questo mio voto sia favorevolmente accolto, perchè ogni provvidenza diretta a rendere più limpidi e precisi i testi delle nostre leggi, avrà un riflesso notevole sulla loro efficacia e quindi su tutta l'azione politica e giuridica del Regime.

Per altro le critiche più vivaci si appuntano di solito non contro la legge, bensì contro il decreto legge. Il camerata Milani or sono due anni sottopose già a un minuto esame tutto questo problema, concludendo con una proposta, quella cioè di ricercare un sistema definitivo che delimitasse la sfera di attività legislativa del Governo da una parte, del Parlamento dall'altra.

Alle osservazioni del camerata Milani, rispondeva il 16 maggio 1929 l'onorevole Ministro Guardasigilli, facendo presente, come a legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche già avesse portato ad una notevole chiarificazione in questa materia e come ormai il decreto legge avesse una sua posizione giuridica costituzionale, nell'ordinamento dello



Stato italiano. Conveniva peraltro S. E. il Ministro in talune delle critiche del Camerata Milani, ed aggiungeva: « Le sue proposte coincidono in gran parte coi risultati di studi già da me compiuti in seguito ad incarico avuto dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri ha deciso gli studi per la formulazione di un progetto di legge nel quale sia fatta distinzione tra le materie che debbono rimanere di competenza del Parlamento (salvo i casi eccezionali d'urgenza) e le materie che possono formare oggetto di provvedimenti del potere esecutivo. Con questo disegno di legge, molte materie secondarie che danno luogo a disegni di legge che poi bisogna convalidare con ingombro dell'ordine del giorno della Camera e del Senato, potranno essere regolate per semplice Decreto Reale ».

Tali le dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, nelle quali mi pare che siano degni di rilievo soprattutto due punti: il primo è quello relativo ad una nuova delimitazione delle materie che debbono essere di competenza del Parlamento in confronto a quelle che possono formare oggetto di provvedimenti del Governo, delimitazione che ci verrà proposta, quando gli studi saranno terminati, con una legge e sulla quale pertanto è inutile anticipare discussioni fondate su ipotesi; il secondo è l'inciso riguardante i casi di eccezionale urgenza per i quali è giusto ed indispensabile che il Governo abbia la facoltà di provvedere anche in materia riservata al Parlamento.

Sicché il problema dei decreti-legge anche dopo la progettata riforma, e sia pure in scala più ridotta se si restringerà il campo delle materie di spettanza del Parlamento, si ripresenterà nella stessa forma nella quale si presenta attualmente.

Dico « nella stessa forma » perchè nessuno vuol mettere in dubbio o in discussione — nè da un punto di vista storico, nè da un punto di vista teorico — la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche anche in materia riservata al Parlamento; facoltà oggi regolata dall'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, che riconosce al potere esecutivo la facoltà di emanare norme aventi efficacia di legge, nei casi straordinari nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. E la legge aggiunge, come è noto « il giudizio sulla necessità e sulla urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento ».

Ma è appunto nell'esercizio di questo controllo, e nel giudizio intorno alla necessità ed all'urgenza, che sorgono in noi, di fronte al

grande numero dei decreti leggi presentati al Parlamento per la loro conversione, le incertezze e le perplessità. E ciò per una serie di motivi.

Anzitutto perchè questi provvedimenti, che si susseguono con notevole frequenza, vengono a rendere più acuto quel fenomeno di inflazione legislativa, contro il quale già abbiamo visto appuntarsi le critiche di giuristi teorici e pratici.

In secondo luogo, perchè tali provvedimenti, spesso preparati e redatti dall'Amministrazione, mirano soprattutto alla soluzione di un problema particolare e relegano in un secondo piano le considerazioni giuridiche generali.

In terzo luogo, perchè tali soluzioni di problemi particolari si raggiungono, talora, mediante eccezioni o deviazioni dai principi generali, e spesso male si inquadrano nel nostro sistema legislativo e vengono a turbare l'equilibrio, creando dei precedenti invocabili da chi poi abbia a trovarsi in situazioni analoghe, o che si pretendono analoghe.

Infine, perchè i provvedimenti che possono essere anche tecnicamente irreprensibili dal punto di vista della loro redazione, non paiono sempre rispondere alla lettera e allo spirito della legge 31 gennaio 1926, che li voleva limitati ai casi straordinari nei quali ragioni di urgenza e di assoluta necessità li richiedano.

La ragione di ciò sta forse nella psicologia dell'amministrazione la quale, come osservava tempo fa il camerata Bianchini che mi duole non vedere presente, ha il desiderio o vuole avere il vanto di portare a buon fine e a perfezione il provvedimento seguendo la tendenza ad esaltare la sua funzione tecnica in confronto della funzione degli altri organi dello Stato.

Ma, sia questo od altro il motivo, certo è che i casi straordinari di urgente ed assoluta necessità si presentano talvolta così numerosi da suscitare alquanto incredulità tanto più che l'amministrazione ha finito col dare così scarso peso a queste ragioni di urgenza e di assoluta necessità, e quindi al controllo del Parlamento, che talora non crede nemmeno necessario far cenno a quei motivi nella formula di promulgazione del decreto-legge. (*Approvazioni*).

Così nel decreto-legge 9 dicembre 1930, recante norme per la disciplina dei servizi di accasermamento dei Corpi di polizia, dove nulla è detto circa l'urgenza e la necessità del provvedimento. E nulla avendo trovato nel decreto-legge, cercai allora nella relazione

ministeriale, che accompagna la presentazione del decreto-legge alla Camera, ma anche qui ogni ricerca è stata vana.

Ora è chiaro che se il Parlamento deve esercitare, *ex informata conscientia*, il suo controllo su tali provvedimenti (*approvazioni*), sia pure per dare ad essi l'adesione del suo suffragio, è necessario che gli siano per lo meno sommariamente indicate le ragioni di necessità ed urgenza che hanno provocato il decreto-legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole camerata De Francisci, il Presidente della Camera, con una lettera recente al Capo del Governo, ha segnalato la necessità che siano espresse, in tutte le proposte per la conversione in legge dei decreti-legge, le ragioni di urgenza che li hanno provocati. (*Vivissimi applausi*).

DE FRANCISCI. Prendo atto di questa dichiarazione del nostro illustre Presidente; e speriamo che questi motivi che spesso non sono accennati e che altre volte dobbiamo indovinare, non siano più omessi.

Ritengo dunque che anche su questo problema dei decreti legge, non tanto si tratti di mutare le basi del sistema, quanto di sostituire all'attuale, una prassi più rigorosa e più conforme alla lettera e allo spirito della legge 31 gennaio 1926.

Osservazione questa che non diminuisce menomamente la nostra sincera ammirazione per l'attività svolta anche in questo campo dal Ministro della giustizia con profonda comprensione delle esigenze tecniche e dei fini politici dello Stato corporativo fascista.

Ma l'onorevole Ministro Guardasigilli si è trovato a dovere affrontare insieme col problema della legislazione speciale anche quello più arduo della codificazione.

I sistemi, fin qui esaminati, di produzione legislativa non potevano applicarsi ai Codici, leggi di contenuto vasto e complesso che per la necessità dell'armonia delle loro parti e delle loro disposizioni, per unità di metodo e di pensiero legislativo non possono essere sottoposte alla normale procedura parlamentare. Perciò, seguendo quelli che erano già i dettami dell'esperienza, l'opera di codificazione si è iniziata, com'è noto, con due leggi: quella del 30 dicembre 1923 e quella del 24 dicembre 1925, portanti su questa materia una delega al Governo: nel primo caso, della facoltà di apportare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di commercio e della marina mercantile in occasione della unificazione legislativa per le nuove provincie; nel secondo

caso, di emanare il Codice penale ed il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario ed apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile.

In sostanza, con queste leggi, si conferiva una delega amplissima al Governo perchè elargisse al Paese una nuova codificazione pressochè completa di diritto pubblico e privato: delega nella quale il Parlamento ha pure esercitato una sua funzione, stabilendo in occasione nelle discussioni di quelle leggi le linee essenziali del programma già indicate nelle relazioni del Governo e completate dalle relazioni delle commissioni, dal lavoro delle sottocommissioni e dalle dichiarazioni del Governo nel corso della discussione.

Questo insieme di elementi assume ufficio di una legge base, che se pure non ha l'effetto vincolativo di una legge, rappresenta per altro la cornice entro la quale si svolgerà l'opera successiva: ed è per la sua elasticità tecnicamente più utile di una dichiarazione in linee schematiche di principi generali formulati in una legge.

La delega data al Governo risponde, dunque, esattamente al primo momento dell'attività legislativa, che è, come già dissi, quello di stabilire il campo in cui deve svolgersi, e l'indirizzo generale che vuol seguire, l'opera del legislatore, momento al quale seguono l'altro politico-giuridico della fissazione dei principi e delle norme particolari, e quello tecnico-legislativo della redazione.

Per rispondere alle esigenze di queste fasi ulteriori, il Governo, con un procedimento non nuovo nella storia della nostra legislazione, ha fatto ricorso all'opera di commissioni extraparlamentari, costituite da giuristi, magistrati, tecnici versati nelle diverse materie, che devono redigere un progetto da sottoporre alla disamina ministeriale e, successivamente, di Commissioni parlamentari costituite da rappresentanti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, chiamate ad esaminare e a dar parere sul progetto.

E ancora, fra la prima fase preparatoria e la seconda può il Governo anche ricorrere ad una pubblica inchiesta, richiedendo sul primo progetto il parere di organi autorevoli per speciale competenza. Attraverso questa varia e complessa opera di collaborazione, il Governo, cui è delegato legislativamente il compito della codificazione, è messo in grado di raccogliere tutti gli elementi necessari perchè la sua opera riesca il più possibile rispondente alle esigenze della dottrina e della pratica, all'indirizzo politico ed anche all'economia della Nazione.

Che tale metodo di formazione dei Codici possa soddisfare sia ai principi teorici della politica legislativa, sia a necessità reali dell'attuale momento storico, è dimostrato dai due Codici penale e di procedura penale, pubblicati con decreto 19 ottobre 1930; per secondo dei quali il procedimento è stato, sia per l'indole del Codice, sia per ragioni di urgenza, abbreviato.

Con questi Codici, che costituiscono un'opera imponente, non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche politico, se da un lato si è istituito un sistema penale che si rivelerà certo di particolare efficacia nella lotta contro i delitti e nella difesa sociale contro i delinquenti, dall'altro si è mirato ad ottenere la massima speditezza nei procedimenti, ad eliminare le superfluità, ad accrescere la serietà ed il prestigio della difesa, a punire le frodi e le temerarietà processuali, ad impedire le impugnazioni infondante, a restituire al pubblico ministero le funzioni che gli sono proprie, ad elevare, ciò che era essenziale, la posizione del giudice; e tutto ciò, come è detto nella relazione ministeriale, premessa al progetto del Codice di procedura penale, informandosi ai principi fondamentali fissati dalla rivoluzione spirituale che creò il presente regime politico.

È ovvio, onorevoli camerati, che un'opera di tale vastità e gravità esige, nei compilatori del primo progetto, non solo una salda competenza specifica, ma anche una piena concordia di intenti, insieme con una precisa sensibilità dello spirito e della politica dello Stato nuovo. Ed è pur facile intendere l'altissima responsabilità che l'onorevole Ministro si assume con l'opera di revisione. Ma, certamente, Alfredo Rocco non è un uomo che rifugga dalle responsabilità, e pertanto egli mi consentirà di richiamare la sua attenzione sul progetto del libro primo del Codice civile che la Commissione gli ha di recente presentato.

Io non so se l'onorevole Ministro già sia in possesso della relazione della Commissione, e ignoro pure se egli concordi in tutto nei criteri generali seguiti, e se abbia in animo di procedere alla pubblicazione del Codice per libri, per gruppi di titoli, o per titoli singoli. Sarebbe prematuro, certo, discutere oggi in questa sede di tale problema; ma io non voglio nascondere una impressione che ho provato esaminando il progetto. E cioè: che gli illustri e valenti giuristi, ma troppo numerosi, che l'hanno redatto, si siano lasciati guidare piuttosto da considerazioni teoriche e dottrinali, che da valutazioni pratiche, e che in

qualche punto non abbiano avuto vivo il senso di taluni principi che costituiscono la base della nostra fede e della nostra dottrina politica.

Desidero di giustificare questa mia impressione con un paio di esempi.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari dell'attuale Codice civile dispone, come vi è noto, che « la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e se i contraenti stranieri appartengono a una stessa Nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà ».

L'articolo ha dato luogo talora a controverse; ma un punto è certo, e cioè, che, in esso, l'autonomia della volontà privata, e cioè la facoltà di far riferimenti ad altro ordinamento giuridico diverso da quello del luogo in cui l'atto fu fatto o dalla Nazione cui ambedue i contraenti appartengono, vi appare eccezionale.

Invece l'articolo 13 delle disposizioni preliminari dell'attuale progetto è redatto nel modo seguente: « Le obbligazioni che nascono da convenzioni sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione si applica la legge che si desume dalla volontà tacita o presunta delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze ».

Secondo tale norma, dunque, è sempre la volontà delle parti quella che determina la legge sotto l'impero della quale la convenzione è stata conclusa, volontà che può essere espressa o tacita o presunta. Con questo risultato, non privo di gravità, che, una volta riconosciuta l'autonomia illimitata della volontà, anche due italiani in Italia avrebbero facoltà di concludere delle convenzioni riferendosi a qualsiasi legge straniera, sicché il giudice nostro, salvi sempre i limiti dell'ordine pubblico e del buon costume, sarebbe costretto ad applicare in Italia ad italiani anche le norme imperative di un ordinamento straniero.

A questo difetto di ordine politico-giuridico quella disposizione ne aggiunge un altro di ordine tecnico, poichè questa benedetta autonomia della volontà privata ha fatto altrove pessima prova: e basta per convincersene, considerare i dubbi e le discussioni intorno alla praticità di quel principio sorte nella dottrina tedesca, e le incertezze nelle quali si è trovato il tribunale del Reich. Sicché noi verremmo ad introdurre, su modello

straniero, un principio contrario allo spirito della nostra legislazione, e proprio quando gli stranieri stessi vorrebbero buttarlo fra i ferri vecchi.

Un altro caso abbastanza tipico è quello dell'articolo 38 relativo alle persone giuridiche. Queste, secondo il progetto, acquistano la personalità con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio. L'articolo 38 determina le formalità della registrazione che si inizia con una domanda all'autorità governativa. Ebbene: il capoverso dell'articolo 38 stabilisce: « Per le associazioni equivale ad approvazione il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di approvazione senza che l'autorità governativa abbia fatto opposizione ».

Ora io non so come i redattori di questo articolo non abbiano rilevato:

1º) che è veramente assurdo in questa materia attribuire al silenzio dell'autorità governativa il significato di approvazione;

2º) che l'attribuzione della personalità giuridica avendo valore creativo e costitutivo, l'inazione amministrativa non può aver l'effetto positivo di un'attribuzione di personalità;

3º) che il principio codificato presuppone che lo Stato possa essere un ente inerte e passivo, non come noi fascisti crediamo e vogliamo, l'organo sovrano regolatore e coordinatore di tutta la vita e di tutte le energie della Nazione.

E potrei accanto a questi ricordare altri esempi che varrebbero a dare una dimostrazione ancora più manifesta della difficoltà e della delicatezza di ogni opera di codificazione.

Mi si potrà rispondere che quei difetti saranno certamente emendati grazie alla revisione che sarà compiuta dall'onorevole Ministro Guardasigilli e grazie alla collaborazione della Commissione parlamentare ed eventualmente di altri organi ed istituti. E per questo riguardo possiamo essere pienamente tranquilli; ma si tratta di un lavoro che richiede molta cura e molta calma, perchè fare un codice è opera ardua e complessa, e non abbiamo certo ragione di proporci come modello un codice straniero che venne redatto in due mesi.

D'altra parte si replica che la pubblicazione del primo libro del Codice civile è urgente, perchè in esso si contiene la materia del matrimonio; e le riforme introdotte in questa in occasione degli Accordi Lateranensi implicano evidentemente un mutamento della

nostra legislazione in materia di matrimonio e di diritto familiare. Ma per soddisfare a questa esigenza, della quale io sento tutto il peso, pare a me che si potrebbero stralciare e far precedere alla pubblicazione degli altri i due titoli del matrimonio e della filiazione. E già questa è materia grave e ponderosa, perchè il nostro diritto di famiglia, come in quest'aula rilevava l'onorevole Ministro Guardasigilli, deve porsi in armonia anche colle direttive demografiche dell'azione dello Stato.

Giacchè, e su questo punto è bene insistere, le difficoltà di una riforma del nostro diritto privato derivano non solo dal bisogno di adeguarlo ai progressi della dottrina o ai nuovi aspetti dell'interesse dei singoli, ma soprattutto dalla necessità di sostituire ad un sistema basato su principi individualistici e liberali, un sistema che regoli anche i rapporti privati secondo lo spirito e i fini della politica fascista: il che importa, fatalmente, una rivoluzione in ogni campo del diritto.

Trasformazione profonda, dunque, che è in atto nel progetto di codice marittimo e che dovrà essere attuata anche nel nuovo codice di commercio e particolarmente nella materia delle società commerciali, la cui riforma integrale, come è detto anche nella relazione del camerata Arcangeli, sarà certo affrontata non appena sarà approvato anche dal Senato il disegno di legge, col quale si autorizzi il Governo a pubblicare separatamente singoli libri e titoli del nuovo codice di commercio. E la riforma pare a me necessaria ed urgente: sia nell'interesse dei privati, sia anche nell'interesse dell'ordinamento corporativo; poichè esistono nella nostra vita economica, favorite dalla legge, combinazioni, filiazioni, diramazioni di organismi che sono fonte di gravi pericoli per l'economia privata e che inceppano, talora, anzichè favorirlo lo sviluppo della produzione.

Ma, soprattutto, credo di non rivolgere un vano appello all'onorevole Ministro chiedendogli di voler avviare a compimento l'opera di revisione dell'altro codice di rito, quello di procedura civile, il più imperfetto dei nostri codici, del quale e in questo e nell'altro ramo del Parlamento e nella dottrina e nella pratica si invoca da tempo una riforma che, buttando da parte tutte le combinazioni e i trabocchetti derivanti dal formalismo, dai termini, dalle minacciate nullità, dagli inutili ricorsi, sgombri il terreno, da tutti quegli ostacoli onde nasce quella che fu giustamente detta la *crisi della giustizia civile*.

La parola è dell'onorevole Ministro Guardasigilli: il quale ha pure rilevato come dalla

pesantezza e dalla lentezza della procedura derivi in gran parte l'ingombro del lavoro giudiziario che rende inadeguato il numero attuale dei magistrati, ed ha già altra volta ricordato come non sarà possibile procedere alla riforma dell'ordinamento giudiziario, se prima non si sarà trasformato il nostro diritto processuale civile.

Mi si dirà che io, in queste mie preghiere rivolte all'onorevole Ministro Guardasigilli ho perduto il senso della discrezione e del limite. Ma ciò avviene soltanto perchè io nutro una grande fede nella sua competenza e nella sua attività; e so che anche l'attuazione dei compiti delegati legislativamente al Governo sotto la sua guida illuminata, si svolgerà in modo da mantenere un perfetto equilibrio tra l'elemento politico e quello giuridico, e senza perdere mai di vista la necessità sostanziale dell'unità della nostra nuova legislazione.

Onorevoli camerati! Il quadro non è dunque, secondo quanto dicevo sul principio, così fosco come alcuni amano dipingerlo.

Se difetti si incontrano nella nostra legislazione, essi non dipendono già dalla struttura degli organi di produzione legislativa ma dal modo col quale essi talora funzionano, in parte per congiunture indipendenti dalla volontà degli uomini, in parte per il lento formarsi di abitudini e tradizioni che rischiano di deformare gli organi stessi.

Ma io sono certo che il Governo farà ogni sforzo perchè la frequenza ed il rapido succedersi dei provvedimenti legislativi abbiano a diminuire progressivamente; perchè più di quanto oggi non avvenga si ricorra per parere consultivo al Consiglio di Stato (articolo 14 della legge 26 giugno 1924, n. 1054), e in materia di produzione e di lavoro al Consiglio nazionale delle corporazioni (articolo 10 n. 2 della legge 20 marzo 1930, n. 206); perchè, lasciando alla burocrazia le sue preoccupazioni, molte volte infondate, di urgenza, ogni testo di legge possa venire studiato e discusso colla cura più assidua, sì da raggiungere la maggiore efficacia e precisione e chiarezza.

Questo mi permetto di chiedere pensando che, se grandiosa è l'opera legislativa già compiuta dal Regime, altri compiti imponenti si presentano all'orizzonte: e con ciò alludo non solo alla riforma del diritto privato e a quella del diritto processuale civile, ma anche a taluni problemi di diritto pubblico nei quali si richiederà l'intervento di atti legislativi per regolare, in modo più adeguato alle loro finalità, l'attività dei vari organi ed istituti fondamentali dello Stato corporativo fascista.

Nè ci si deve preoccupare, se, in questi sviluppi e perfezionamenti dei nostri ordinamenti giuridici, potranno manifestarsi, in materia essenzialmente tecnica, diverse tendenze ed opinioni divergenti. Perchè in una Nazione forte, come in ogni organismo, il il giuoco dei contrasti è indice di vitalità; l'inerzia, l'apatia, l'irrigidimento sono segni di morte.

Ciò che importa è che, rimanendo intatte quelle che sono le linee fondamentali e immutabili della nostra costruzione politica, il sistema giuridico, che si viene creando, costituisca un complesso armonico ed organico ed in tutto aderente a quella realtà spirituale che costituisce la base dello Stato fascista.

Ma lasciate, onorevoli camerati, che io aggiunga un'altra parola: ed è che se la fede sola basta a salvare, è vero pure che maggior merito acquista chi congiunga alla fede le opere. Questo dico, perchè ciascuno di noi ha non solo la possibilità, ma il dovere di portare il suo contributo a quest'opera, contributo che non può essere che gradito al nostro Capo e al Governo.

Giacchè è volontà comune che lo Stato corporativo fascista, la cui vitalità prodigiosa è ogni giorno riconsacrata da uomini che compiono imprese da altri inosabili, assuma una sua salda e compiuta forma giuridica, che sia espressione della nostra nuova cultura e segni un'orma incancellabile nella storia del pensiero; sì che un altro poeta possa di questa Italia cantare ciò che il poeta latino cantava di Roma:

« Porgi tu, Roma, ai popoli le leggi che vincono i secoli.

« Tu che puoi non temere della parca il filo fatale ». (*Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo). (873)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni. (880)

Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919. (882)

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca. (886)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana. (901)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato. (903)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Tera-ramo): (873)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni: (880)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919: (882)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca: (886)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana: (901)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato: (903)

Presenti e votanti. . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bifani — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Cacciari — Calza Bini — Cagnelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Martino —

De Nobili — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Foschini — Fossa — Franco — Frignani.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Grandi — Gray — Guidi Dario.

Imberti — Irianni.

Josa.

Landi — Lanfranconi — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusi gnoli.

Macarini-Carmignani — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzi — Milani — Miori — Misciatelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Natoli.

Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pala — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierazzi — Pottino — Preti — Puppi.

Racheli — Ranieri — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricci — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Serena Adelchi — Serpieri — Severini — Solmi — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trigona — Tròilo — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale.  
Zingali.

*Sono in congedo:*

Biancardi — Bianchini — Brunelli.

Coselschi.

De La Penne.

Ferri Francesco.

Giuriati Domenico.

Jannelli.

Monastra.

Protti.

Ridolfi.

Tallarico — Trapani-Lombardo.

Vascellari.

*Sono ammalati:*

Bennati — Bigliardi.

Calore.

De Marsico — Domeneghini.

Gaddi-Pepoli.

Pace — Porro Savoldi.

Ricciardi.

Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Asquini.

Baragiola — Begnotti — Borgo.

Calveti — Cantalupo — Caprino — Ceserani — Ciarlantini — Clavenzani.

Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fregonara — Fusco.

Garibaldi — Gorio — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Lualdi.

Mezzetti — Michelini — Muscatello.

Oggianu — Olivetti — Olmo.

Pirrone.

Raffaelli — Ricchioni.

Santini — Serono Cesare — Sertoli — Spinelli.

Tredici — Tumedei.

Verga — Vianino.

## Interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

**VERDI, segretario,** legge:

« Chiediamo di interrogare i ministri degli esteri e dell'interno sulle gravi manifestazioni antifasciste svoltesi a Bruxelles in con-

seguenza dell'arresto di un emissario antifascista, cittadino belga.

« GRAY, FERA, VACHELLI, SANSANELLI, CARUSI, DALLA BONA, PACE, CUCINI, MARGHINOTTI, ROSSI, SOLMI, MORETTI, GIANTURCO ».

(*Vivissimi applausi*).

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dichiaro che il Governo risponderà a questa interrogazione domani stesso in principio di seduta. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Gray sarà allora iscritta all'ordine del giorno di domani, e svolta domani stesso in principio di seduta. (*Nuovi applausi*).

VERDI, *segretario*, dà anche lettura della seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere quali ragioni lo abbiano indotto a ripristinare la « franchigia » per l'assicurazione contro la grandine, portando così una rilevante ripercussione di aggravio delle condizioni finanziarie degli agricoltori.

« ANGELINI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno e svolta al suo turno.

**La seduta termina alle 19.10.**

### **Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.**

1 — Interrogazione.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656, che approva i seguenti Accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930: 1º) Accordo in materia di proibizioni e restrizioni all'importazione; 2º) Convenzione sanitaria veterinaria. (794)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali. (*Modificato dal Senato*). (858-B)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, relativo all'applicazione della valuta legale ai dazi doganali. (877)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea. (890)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari). (892)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573, relativo alla approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia e il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930. (*Approvato dal Senato*). (899)

8 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (804)

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

9 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (812)

10 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. (813)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI